

RAOUL GUÈZE

QUADERNI DELLA RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO

41

NOTE SUGLI ARCHIVI DI STATO
DELLA GRECIA



R O M A
1970

Alla memoria di mio padre



SOMMARIO

ORIGINI E SVILUPPO	1
ORGANIZZAZIONE	7
ARCHIVI GENERALI DELLO STATO ED ARCHIVI LOCALI	13
Archivi generali dello stato	15
Archivi delle isole Ionie	23
Archivi delle isole del mare Egeo	41
Peloponneso e Grecia continentale	47
CENNI SULLA LEGISLAZIONE	49
APPENDICE: TESTI LEGISLATIVI	57
Legge istitutiva dell'amministrazione degli archivi generali dello stato (13 novembre 1914)	59
Regolamento del servizio degli archivi generali dello stato (30 febbraio 1916)	65
Legge sul riordinamento degli archivi generali dello stato (12 ottobre 1939)	75
Modificazioni alle disposizioni del D.L. 2027/1939 sul riordinamento degli archivi generali dello stato (30 aprile 1943)	88
Modificazioni di alcune disposizioni del D. L. 2027/1939 sul riordinamento del servizio degli archivi generali dello stato (10 gennaio 1944)	92
<i>Indici dei nomi di luogo</i>	93
<i>Indice dei nomi di persona</i>	95

ORIGINI E SVILUPPO

Durante gli ultimi secoli del dominio turco, la cattiva amministrazione delle autorità occupanti e le guerre interne ed esterne ridussero la Grecia in gravi condizioni economiche e sociali. Lunghi anni di lotte permisero al popolo ellenico di recuperare l'Indipendenza ma, anche in seguito, la vita del nuovo stato fu spesso turbata da agitazioni politiche e mutamenti istituzionali. Le guerre per la liberazione del territorio nazionale e i sanguinosi eventi bellici del sec. XX aggravarono la naturale povertà del paese, causando un comprensibile ritardo rispetto allo sviluppo di altre nazioni europee.

Ciò spiega come solo il 13 novembre 1914, con la legge n. 380, lo stato ellenico abbia cominciato a provvedere ai propri archivi istituendo, fra l'altro, gli archivi generali dello stato in Atene.

Scopo del presente lavoro vuol essere quello di fornire alcune notizie sulla organizzazione degli archivi di stato ellenici e sui fondi più importanti in essi conservati, riservando ad altra sede, salvo cenni sommari, quanto riguarda il materiale documentario esistente presso archivi dipendenti da altre autorità che non siano quelle statali.

Poco dopo l'inizio della guerra d'Indipendenza (1821), le autorità e i governi ellenici cominciarono ad occuparsi della conservazione dei loro documenti costituendo « archivi di deposito »¹. Anche il governo presieduto dal conte Giovanni Antonio Capodistria ebbe cura del materiale archivistico ma, dopo la tragica morte (9 ottobre 1831) di lui e la fine della breve amministrazione del fratello Agostino (9 aprile 1832), l'assunzione al trono di Grecia di Ottone di Baviera

¹ *Guide Internationale des Archives, Europe*, Paris 1935, p. 122. Secondo il Ciampolini gli archivi seguirono il governo negli spostamenti causati dalle vicissitudini della guerra (cfr. L. CIAMPOLINI, *Storia del Risorgimento della Grecia*, Milano 1860, p. 424).

(6 febbraio 1833) significò, per gli archivi, l'inizio di un lungo periodo di incuria e di dispersioni.

Il nuovo regime conservò unicamente le carte più importanti degli archivi « correnti » dei principali uffici statali e, aboliti o smembrati i depositi archivistici delle amministrazioni precedenti, il materiale venne affidato, senza ordine o precauzione alcuna, alla corte dei conti finendo, in molti casi, disperso.

Nello stesso periodo una grande massa di documenti del periodo bizantino e dei primi secoli della dominazione turca, provenienti da numerosi monasteri sciolti per ordine delle autorità civili, venne affidata al ministero della educazione nazionale e dei culti ma, per incuria delle autorità competenti, andò anch'essa perduta.

Concludendo, l'amministrazione ottoniana conservò, in buon ordine, solo i propri principali documenti.

Il successivo regno di Giorgio I (1863-1913) segnò per il materiale archivistico un ulteriore peggioramento. Il disinteressamento delle autorità raggiunse il culmine nel 1893 quando la corte dei conti, per mancanza di spazio, decise di vendere, mediante asta pubblica, buona parte del materiale archivistico affidatole.

In Grecia, il merito di aver compreso l'importanza che una razionale organizzazione archivistica riveste sia per la storia sia per l'amministrazione, risale allo storico Janis Vlachoyannis che può, a buon diritto, definirsi il creatore degli archivi dello stato ellenico ¹.

In occasione della vendita all'asta di materiale archivistico decisa dalla corte dei conti ² il Vlachoyannis, mercé l'aiuto di alcuni mecenati, riuscì a recuperare una cospicua massa di documenti, particolarmente del periodo ottoniano e della guerra di Indipendenza. Questi documenti, uniti a quelli

¹ Janis Vlachoyannis (1867-1945) storico, romanziere, poeta. La bibliografia completa delle opere del V. può consultarsi nella rivista *Néa Ἑστία* (dic. 1948). Sul V. vedasi anche B. LAVAGNINI, *Storia sulla letteratura neo-ellenica*, Milano 1959, p. 144.

² Secondo P. TOPPING, *The Archives of Greece*, in *The American Archivist*, XV, fasc. 3, pp. 249-257 la quantità del materiale archivistico venduto può essere calcolata in circa 60.000 libbre (cfr. p. 250).

che il Vlachoyannis ritrovò fortunatamente presso privati (enti e persone) o raccolte nel corso della sua lunga vita, formano la collezione omonima, conservata presso gli archivi generali di Atene, e fonte importante per la storia della Grecia moderna.

All'inizio del secolo XX la sola organizzazione archivistica « statale » degna di nota in Grecia era rappresentata dai « depositi » di archivio mantenuti dalle municipalità in alcune importanti province e dagli archivi delle isole Ionie. Solo nel 1914, come è stato già detto, venne iniziata una prima regolamentazione archivistica e, a tal proposito, è doveroso ricordare che gli archivi si giovarono molto dell'interessamento di Eleuterio Venizelos, che alternava alle cure politiche studi e ricerche storiche.

Nel 1914, come si diceva, vennero creati gli archivi generali dello stato affidandone la direzione al Vlachoyannis; e il 12 marzo 1916, con decreto n. 52, fu promulgato il regolamento relativo al funzionamento degli archivi tuttora vigente.

Le nuove disposizioni legislative e l'interessamento di personalità della cultura e della politica permisero, negli anni del primo conflitto mondiale e del dopoguerra, un promettente sviluppo e ampliamento degli archivi di stato. Comunque la situazione, pur migliorata rispetto agli anni precedenti, rimaneva difficile per mancanza di mezzi finanziari e di attrezzature.

Ancora nel 1932 gli archivi generali di Atene ricevevano una somma assolutamente insufficiente, che solo nel 1935-36 venne integrata in modo, se non soddisfacente, almeno accettabile ¹.

Nel 1937 il Vlachoyannis lasciava il servizio e veniva sostituito nella direzione degli archivi generali dello stato da D. M. Zakythinos, laureato in Francia, specializzato in discipline archivistiche e, successivamente, professore di storia bizantina all'università di Atene.

¹ Secondo S. PAPPAS, *Les Archives Helléniques*, in *Archivi*, III (1936), pp. 129-140, nell'anno 1932 gli archivi generali dello stato di Atene ricevettero solo 4000 dracme; lo stanziamento venne aumentato a 75.000 solo qualche anno dopo.

In breve volger di tempo venne portato a termine l'ordinamento di importanti serie, con particolare riguardo a quelle del periodo della guerra per l'Indipendenza. Al tempo stesso venne aumentata e migliorata l'indispensabile attrezzatura tecnica. L'amministrazione archivistica fu, a sua volta, regolata mediante la legge del 19 ottobre 1939, n. 2027, tuttora vigente.

All'inizio della seconda guerra mondiale erano in corso nuovi lavori, fra i quali l'ordinamento e l'inventariazione delle carte Capodistria.

Durante il periodo bellico, l'amministrazione archivistica ellenica riuscì a salvare, trasportandoli in luogo sicuro¹, i documenti degli archivi generali di Atene; e il servizio ordinario continuò, malgrado la durissima situazione del paese. In questi anni vennero anche promulgate alcune importanti integrazioni alla legge del 1939².

La successiva dolorosa parentesi della guerra civile provocò danni e dispersioni specialmente nelle province settentrionali; ma, normalizzatasi la situazione interna ed esterna dopo il 1948, anche l'attività archivistica poté essere ripresa portando a compimento lavori già iniziati ed intraprendendone di nuovi.³ N. Thomadakis successe allo Zakythinos nella direzione degli archivi di Atene e, successivamente, venne sostituito nel medesimo incarico da E. Protopsaltis.

A tutt'oggi l'ordinamento del materiale archivistico greco moderno è lungi dall'essere terminato. Molti archivi ellenici, e particolarmente gli archivi generali, non possiedono locali adeguati, mentre la persistente scarsità di mezzi finanziari e ed il non adeguato numero di funzionari rende difficile, malgrado lodevoli sforzi e promettenti progressi, un completo e razionale piano di lavoro⁴.

¹ La « sacrestia » della banca di Grecia e i depositi sotterranei protetti del museo archeologico di Atene.

² Modificazioni del 30 aprile 1943 e del 10 gennaio 1944 (cfr. Appendice: testi legislativi, pp. 88-91 e p. 92).

³ In particolare ricordiamo che nel 1956 è apparso un lavoro fondamentale: N. THOMADAKIS, Περὶ ἀρχείων ἐν Ἑλλάδι (Sugli Archivi della Grecia) in Δελτίον τῆς ἱστορικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ἐταιρείας τῆς Ἑλλάδος (*Bollettino della società storica ed etnica della Grecia*), XI (1956), pp. 1-58. Sullo stesso argomento vedasi anche, M. RICHARD, *Rapport sur une mission d'études en Grèce*, in *Bulletin d'information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des textes*, I (1952), pp. 48-80.

⁴ C. CONSTANTINIDIS, *Les Archives de la Grèce*, in *A.B.C.D.*, 5 (1952), p. 127.

ORGANIZZAZIONE

Delineate le principali vicissitudini della storia degli archivi di stato del regno ellenico dopo il 1821, prima di descrivere l'organizzazione e il contenuto dei medesimi, riteniamo necessario premettere alcune considerazioni.

Gli attuali archivi di stato dell'Eptaneso, del Dodecaneso, di Creta e di Samo sono lo sviluppo, la trasformazione o gli « eredi » di nuclei documentari o di istituti, più o meno analoghi, che già esistevano nelle stesse località caratterizzate da vicissitudini storiche particolari rispetto a quelle del resto della penisola e dell'arcipelago.

In via generale, nei territori dominati da Venezia, il governo della Serenissima curò attentamente i documenti pubblici¹ Nelle isole Ionie, lo stesso interessamento per il materiale documentario dimostrarono i successivi occupanti: francesi, russo-turchi, inglesi; né le cose cambiarono con l'annessione allo stato ellenico.

Il materiale documentario relativo alla dominazione turca ha subito, invece, perdite gravi. I fondi più cospicui ed organici sono quelli reperibili a Creta e nelle provincie del Nord ove il dominio ottomano durò più a lungo. In altre zone o località i documenti di archivio di quel periodo sono, in genere, rappresentati da atti amministrativi, o da documenti di diritto privato, particolarmente contratti e compravendite, di cui le autorità turche venivano in possesso.

Samo, Creta, l'Eptaneso e il Dodecaneso ebbero, come è noto, regimi particolari durante i secoli XIX e XX. I documenti riferentisi a tali amministrazioni si sono conservati in genere quasi al completo.

¹ Cfr. N. THOMADAKIS, *op cit.*, p. 3: « ... questi archivi anche se fanno luce sulla nostra storia solo dalla parte nemica..., comunque ci danno informazioni sulla situazione e la vita dei greci sotto il dominio veneziano... ».

In base alle disposizioni vigenti¹ l'organizzazione degli archivi di stato greci è posta, con le eccezioni che vedremo in seguito, alle dipendenze del ministero dell'educazione nazionale e dei culti, del quale costituisce una divisione della direzione lettere².

Ciò premesso gli archivi di stato ellenici appaiono strutturati nel modo seguente:

Archivi generali dello stato (Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους), dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale e dei culti;

Archivi locali, distinti in archivi locali dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale e dei culti e archivi locali dipendenti dal ministero dell'interno.

Questa bipartizione dipende dal fatto che alcuni degli archivi locali, esistenti presso capoluoghi di provincia, insigni per passato storico e importanza di documenti, preesistevano alla prima regolamentazione archivistica del 1914 e dipendevano dal ministero dell'interno.

Gli archivi locali dipendenti dal ministero dell'educazione nazionale e dei culti (Μόνιμα Τοπικά Ἀρχεῖα) hanno sede nelle seguenti località³: Verria, Gortynia - Dimizana, Rodi, Janina⁴, Corfù [Archivio del senato ionico], Cozani, Salonicco⁵ Sira (Cicliadi), Nasso, Spezia, Calchide, Sparta, Chio, Hydra. L'archivio di Mitilene (Lesbo) è in fase di organizzazione.

Gli archivi locali dipendenti dal ministero dell'interno (attualmente denominati Ἱστορικά Ἀρχεῖα e, in precedenza, Ἀρχαιοφυλακεῖα) e sottoposti, per autorizzazione del medesimo, al controllo degli archivi generali, hanno sede in Corfù,

¹ La legge del 13 novembre 1914, il regolamento del 20 febbraio 1916, la legge del 12 ottobre 1939 e le integrazioni del 30 aprile 1943 e del 10 gennaio 1944 sono riportate, in traduzione italiana, in appendice.

² Dalla medesima direzione dipendono anche le biblioteche, il teatro, e il cinema.

³ L'indicazione delle località è data, nella maggioranza dei casi, secondo la tradizionale nomenclatura italiana.

⁴ In origine archivio privato, entrò a far parte dell'organizzazione degli archivi di stato nel 1916.

⁵ La proposta per la creazione di un archivio a Salonicco risale al 1918 e venne realizzata dopo poco.

Paxo, Santa Maura, Argostoli (Cefalonia), Itaca, Cerigo, Samo, Zante¹, La Canea.

L'isola di Corfù possiede, quindi, due archivi statali che si distinguono sia per la dipendenza da dicasteri diversi, sia, come vedremo, per il carattere e la provenienza dei documenti.

In pratica, la grande maggioranza degli archivi di stato dipendenti dal ministero dell'interno si trova nelle isole Ionie. Fin dal 1918 fu chiesto il passaggio dei medesimi alle dipendenze del ministero dell'educazione nazionale e dei culti. Ma fino ad oggi ciò non è stato concesso.

In via sempre generale si può ancora ricordare che, mentre gli archivi generali dello stato sono tenuti, fra l'altro, alla conservazione di documenti provenienti dai dicasteri centrali, gli archivi periferici, oltre a custodire ovviamente i documenti più antichi della propria storia, accolgono quelli provenienti dagli uffici locali.

Per quanto riguarda gli altri archivi esistenti in Grecia ci limiteremo infine a segnalare che gli archivi comunali e quelli notarili hanno struttura e regolamenti molto simili a quelli italiani; che gli archivi ecclesiastici, di fondamentale importanza per la storia della Grecia durante il periodo bizantino e turco, sono posti sotto la sorveglianza del ministero dell'educazione nazionale e dei culti e che il monte Athos gode anche in materia di archivi di speciale autonomia².

Particolari disposizioni, che verranno ricordate nelle pagine seguenti, disciplinano lo *status* degli archivi privati³.

Le brevi notizie che seguono sul personale addetto al servizio degli archivi di stato si riferiscono a quello che presta servizio negli archivi generali dello stato.

In origine il personale era composto da un direttore, un segretario, sei funzionari e un usciere, ma nel 1925 furono soppressi due posti.

¹ Gli archivi di Cefalonia e Zante, di cui parleremo diffusamente nelle pagine seguenti, subirono danni gravissimi in seguito al terremoto che devastò le isole nel 1953.

² La carta costituzionale del Monte Athos del 16 settembre 1926 attribuisce ampi poteri alla sacra comunità.

³ Per l'elenco completo degli archivi esistenti presso privati, monasteri, ecc., cfr. N. THOMADAKIS, *op. cit.*, pp. 15-17.

La legge del 1939 (art. 7) prevede un direttore, un segretario (con grado equiparato alla corrispondente carriera direttiva del ministero dell'educazione nazionale e dei culti e diritto a promozione triennale), quattro archivisti (grado equiparato alla carriera di concetto del ministero dell'educazione nazionale e dei culti), un dattilografo, due uscieri, un inserviente.

Successive modifiche furono apportate dalla legge n. 113 del 30 aprile 1943 e, attualmente, il personale si divide in tre categorie:

- a) il direttore; il segretario (dottore in legge o lettere); l'archivista (laureato in lettere);
- b) cinque « classificatori » di documenti muniti di licenza liceale;
- c) due uscieri.

Un funzionario di prima categoria è addetto alla direzione degli archivi locali coadiuvato, secondo l'importanza dell'archivio, da « classificatori » e uscieri.

Il personale è reclutato mediante concorso pubblico.

Il concorso d'ammissione per i funzionari della carriera direttiva consiste in due prove scritte (cultura generale e storia greca medievale e moderna) ed in una prova orale sulle medesime materie degli scritti ed in più sull'archivistica, sulla paleografia e sulla diplomatica greche.

La carica di direttore non è incompatibile con quella di professore universitario ordinario, incaricato o supplente. Non esiste ancora una scuola di specializzazione in materie archivistiche, paleografiche e diplomatiche. Le sezioni di fotoreproduzione sono in fase di organizzazione.

ARCHIVI GENERALI DELLO STATO E ARCHIVI LOCALI

Daremo adesso brevi cenni sui maggiori archivi di stato ellenici indicando, sia pur sommariamente, i principali fondi in essi conservati e fornendo, per gli archivi di maggiore interesse, succinte notizie sulla loro origine e sul loro sviluppo.

Daremo anche brevi cenni sulle principali istituzioni centrali e locali di determinate regioni greche ove sorgono alcuni fra i più importanti istituti archivistici da noi ricordati.

ARCHIVI GENERALI DELLO STATO ¹

Per quanto riguarda la Grecia continentale e parte delle isole dell'Egeo, ci limiteremo ad accennare che sotto il dominio dell'impero ottomano gran parte del territorio dell'antica Ellade apparteneva allo *eyalet* di Rumelia diviso in *sancak*², il cui numero variò nel tempo. A capo di ogni *sancak* vi era un *beg* che riuniva poteri civili e militari. La Morea, per quasi tutto il secolo XVIII, fu amministrata da un *pasa* con titolo di *vizir* mentre molte isole dell'Egeo dipendevano direttamente dal *kapudan Pasa* (grande ammiraglio, da altri dignitari ottomani o da membri della famiglia imperiale.

Dall'inizio della guerra d'Indipendenza (1821) al 1° conflitto mondiale le terre greche conobbero tormentate vicende costituzionali che ricorderemo per sommi capi: 1822, l'assemblea nazionale, formata da inviati di tutte le regioni, proclama ad Epidaurò l'indipendenza della Grecia emanando poi la « legge organica di Epidaurò » (testo costituzionale in 110 articoli); vengono promulgate successivamente le costituzioni di Astros (1823), di Trezene (1827), di Argos (1829), di Ottone I (1844), e Giorgio I (1864); quest'ultima fu successivamente riformata nel 1911. Gli eventi costituzionali verificatisi successivamente al 1° conflitto mondiale presentano anch'essi carattere di particolare complessità.

¹ D'ora in avanti riferendoci agli archivi generali dello stato, useremo la sigla AGS.

² Abbiamo tratto da fonti turche moderne la citazione in turco di alcuni termini o istituzioni, pur lasciando in grafia italianizzata parole di uso comune quali *mufti*, *cadi*, eccetera

Nel 1827 (costituzione di Trezene) l'amministrazione centrale venne strutturata nel seguente modo: un presidente (eletto per sette anni), e sei segretari di stato (esteri, interno e polizia, finanze, guerra e marina, giustizia, culti e pubblica istruzione).

Con la costituzione del 1844, l'amministrazione centrale del regno venne organizzata intorno a sette ministeri (esteri, educazione nazionale, culti, interni, finanze, guerra, marina). Dal punto di vista delle rappresentanze ed amministrazioni locali il paese fu diviso in dieci νομοί (prefetture) con a capo un νομάρχης di nomina governativa, e quarantanove έπαρχιαί (sottoprefetture) dirette da un έπαρχος nominato anch'esso dal governo. Dalle έπαρχιαί dipendevano i δήμοι (municipi).

Per l'espletamento della funzione giudiziaria vennero istituiti un *areopago* (corte di cassazione), due corti d'appello, dieci tribunali di 1° grado, tre tribunali di commercio, varie corti di assise.

Durante il regno di Giorgio I, il re era assistito da un consiglio dei ministri composto dal presidente e dai capi dei seguenti dicasteri: finanze, giustizia, interni, educazione nazionale e culti, affari esteri, guerra e marina.

Lo stato era diviso in *nomi* (saliti a sedici) *eparchie* e *demi*.

La giustizia era affidata all'*areopago*, a cinque corti di appello, a corti di assise, a tribunali di 1^a e 2^a istanza, a giudici di pace e a due tribunali di commercio.

Dopo la 1^a guerra mondiale l'amministrazione centrale fu strutturata nei seguenti ministeri: finanze, esteri, guerra, marina, interni, educazione nazionale e culti, agricoltura, comunicazioni, assistenza sociale, economia nazionale, giustizia.

Nell'amministrazione periferica i *nomi* salirono a trentacinque dai quali dipendevano sempre le *eparchie* e i *demi*.

L'*areopago* rimase l'istanza suprema: in particolare si ricorda che i tribunali di 1^a istanza salirono a quarantanove.

Tra la vasta bibliografia (che abbraccia vari secoli e dominazioni diverse) ci limitiamo a ricordare in questa sede solo alcune opere riferentisi al diritto pubblico ellenico (con particolare riferimento al sec. XIX): N. SARIPOLOS, Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου (Trattato di diritto costituzionale), Atene 1875; ID., Σύστημα συνταγματικού δικαίου και γενικού δημοσίου, (Trattato di diritto costituzionale e amministrativo), Atene 1903.

Hanno sede in Atene presso il palazzo dell'accademia, ma è in progetto il loro trasferimento in un edificio autonomo.

Non esiste attualmente una guida generale degli AGS ma i lavori in merito sono molto avanzati e si presume che possa essere ultimata entro il 1969.

In origine gli AGS furono sistemati provvisoriamente al primo piano del palazzo dell'accademia e i documenti vennero depositati, per terra, in quattro spaziose sale del pianterreno. Per molti anni la consultazione del materiale risultò pressoché impossibile e solo in un successivo periodo di tempo fu provveduto alla scaffalatura metallica di tre sale.

Nel 1926 l'accademia cedette agli AGS tre nuove sale nel medesimo pianterreno del palazzo di modo che, trasferitosi il personale nei nuovi locali, i depositi poterono disporre di sette grandi sale scaffalate e fornite di armadi metallici.

Per legge gli AGS sono il principale archivio esistente in Grecia per i documenti provenienti dalle amministrazioni centrali. Però la mancanza di spazio ha reso spesso impossibile l'esecuzione dei versamenti. Di conseguenza i documenti continuano, in molti casi, ad essere conservati presso i rispettivi ministeri.

Il ritardo nella creazione degli AGS ha causato la perdita di numeroso materiale archivistico, specie per quanto riguarda i periodi delle dominazioni veneta e turca.

Il materiale archivistico risalente al dominio veneto conservato negli AGS è perciò di scarsa entità. Si segnalano: *Ordini, decisioni e terminazioni per Cefalonia* (si tratta di una raccolta di copie di disposizioni, in italiano, aventi per oggetto l'amministrazione dell'isola; la prima disposizione risale al 1505, l'ultima è del 1793); 5 ducali (secc. XVII-VXIII); 10 atti notarili, in italiano, riguardanti prevalentemente transazioni commerciali di modesta entità, stilati in varie zone del dominio veneto (secc. XVII-XVIII); copie di atti, in greco, di notai in maggioranza cefalonioti (3 febbraio 1701-28 giugno 1768).

L'epoca ottomana è rappresentata da protocolli di notai ateniesi risalenti all'ultimo periodo del dominio turco e agli inizi delle lotte per l'Indipendenza¹.

I fondi più cospicui ed organici degli archivi generali dello stato ellenico cominciano, come è stato già detto, con la rivolta del 1821.

¹ A. ZAJACZKOWSKI e J. REICHMAN, *Zarys Dyplomacji Osmansko Turckiej*, Varsavia 1955, p. 18.

Ricordiamo in particolare: documenti e manoscritti relativi alla costituzione di Epidauro (costituzione provvisoria, in centodieci articoli, della Grecia indipendente - 1822); parte degli archivi del primo governo provvisorio della Grecia insorta (1822) e successivamente del corpo esecutivo e dei segretariati dell'interno e polizia, finanza, giustizia, culti, guerra e marina. Inventariati e ordinati cronologicamente, questi fondi terminano all'incirca col gennaio 1828.

Da quella data inizia la documentazione relativa al « periodo Capodistria » raggruppata per materia nel modo seguente: segreteria generale (1828-1833); commissione per gli affari economici (1821-1831); provveditorato generale (1828-1829); commissione straordinaria e comandanti provvisori (1828-1833); procuratori e luogotenenti (1828-1833); segretariato per gli affari di culto (1828-1833).

Seguono i documenti dei successivi periodi di Ottone I e Giorgio I caratterizzati, per motivi già detti, da gravi lacune e minore organicità.

Fra i fondi e le serie più importanti degli AGS, oltre a quelli già citati, ricordiamo: i documenti prodotti dal potere legislativo nel periodo ottoniano; le carte del consolato austriaco in Prevesa (1826-1831), dono del vescovo cattolico Louis Petit; i documenti provenienti dall'archivio della corte dei conti (è da segnalare un registro contenente la corrispondenza ufficiale del comitato greco di Londra per il periodo 25 marzo 1825 - 19 settembre 1826); le carte della commissione mista (competente per gli affari giudiziari relativi alle proprietà di sudditi turchi in Attica, Beozia, Eubea e Focide: 1830-1860); la documentazione del demanio (dal " periodo Capodistria,, al regno di Giorgio I); la collezione detta *Monasteriaka*, formata da materiale archivistico proveniente da monasteri disciolti (si tratta di una collezione, munita di indici per nomi e materia, che si riferisce, essenzialmente, agli anni 1830-1870 ma con documenti relativi anche al periodo precedente l'Indipendenza); la documentazione inerente al porto militare del Pireo (fino al regno di Giorgio I); le carte del comitato cretese (documenti relativi alle rivolte avvenute in Creta contro il dominio turco nel sec. XIX, con speciale ri-

guardo alla ribellione degli anni 1866-1868); le carte dell'alto commissariato di Smirne durante l'occupazione della regione da parte delle truppe greche (1919-1922).

Fra le serie di documenti provenienti da dicasteri centrali, ricordiamo quelle dei ministeri dell'educazione nazionale e dei culti, dell'industria e commercio, della giustizia (in particolare, per quest'ultimo, 195 registri degli anni 1833-1869). Ricordiamo anche le carte della presidenza del consiglio, della corte dei conti, e quelle della commissione organizzatrice del centenario per l'Indipendenza.

Una parte importante del materiale conservato negli AGS è costituita dalle cosiddette « piccole collezioni » formate da carte di famiglie, raccolte private e miscellanee, nelle quali si trovano, di frequente, documenti di carattere ufficiale.

Queste collezioni si possono distinguere in carteggi di personalità di particolare rilievo nella storia greca moderna e raccolte documentarie appartenenti a privati.

Alla prima categoria appartengono le carte già di proprietà di personalità politiche, militari e culturali greche come Maurocordato, Yatrakos, Colocotronis, Zerlentis, Coletti ed altri minori¹; gli archivi dell'EON, organizzazione nazionale giovanile del regime Metaxas; l'archivio personale dello stesso Metaxas; una raccolta di materiale documentario e di stampe relative al periodo della Resistenza in Grecia dal 1941 al 1945.

Appartengono alla seconda categoria la *miscellanea Hozis*, interessante per la storia economica, ecclesiastica e politica del sec. XIX e la *collezione Vlachoyannis*.

¹ Riportiamo brevi cenni biografici sui principali fra i personaggi ricordati: *Maurocordato Alessandro* (1791-1865), membro della celebre famiglia, fu uno degli artefici della Indipendenza ellenica. Legislatore, presidente del *consiglio esecutivo* (1823-1824), comandante militare della Grecia occidentale (1824-1826), ministro (segretario) alle finanze sotto Ottone I e, successivamente, ambasciatore nelle principali capitali europee e a Costantinopoli. Come ambasciatore a Parigi contribuì a mantenere la neutralità della Grecia durante la guerra di Crimea.

Yatrakos, famiglia di patrioti originaria di Arne; partecipò attivamente alle lotte per l'indipendenza ellenica. Negli AGS il fondo intestato ai fratelli Y. comprende centoquaranta documenti.

Colocotronis, famiglia originaria della Morea. Patrioti e condottieri, si distinsero fin dal sec. XVIII nelle lotte contro i Turchi. Settanta membri di que-

Quest'ultima, donata dalle sorelle del defunto agli AGS, nel 1947, è contenuta in 140 cassette metalliche e si può dividere in: documenti pubblici e privati riferentisi agli eventi politici e militari degli anni precedenti il 1821, degli anni della guerra d'Indipendenza e del periodo ottoniano; manoscritti di carattere culturale, religioso ed economico del medesimo periodo; documenti, articoli e libri esteri e greci riguardanti diversi aspetti della vita politica ed economica greca con particolare riguardo agli anni dell'Indipendenza. La collezione è corredata di indici di persone, materie e località.

Esistono ad Atene altri archivi importanti, il principale dei quali è rappresentato dalla sezione manoscritti della biblioteca nazionale che è, in realtà, un vero e proprio archivio. Fra i documenti in essa conservati ricordiamo: lettere e diari di grande interesse come fonte per la storia letteraria, politica e intellettuale greca del sec. XIX; atti notarili provenienti dalle Cicladi (secc. XVI e successivi); corrispondenza dei patriarchi di Costantinopoli (di particolare importanza per la storia dei monasteri greci sotto il dominio turco). Fra i documenti riferentisi al periodo dell'Indipendenza sono da segnalare 11 buste del comitato greco di Londra che contengono anche lettere di George Byron al segretario del comitato John Bowring.

Il museo Benaki ospita ampie raccolte di documenti che provengono da archivi dispersi nel periodo ottoniano.

Numerosi documenti, riferentisi al periodo turco e a quello dell'Indipendenza, si trovano anche presso la società storica ed etnologica di Grecia.

sta famiglia caddero nel periodo 1762-1826 combattendo contro gli ottomani. Il più celebre è Teodoro Colocotronis aderente al partito del Capodistria (1770-1843). Le sue memorie furono da lui dettate all'oriundo italiano Giorgio Terzetti (Tertsetis) e, successivamente, pubblicate con il titolo di *Avvenimenti* (1851).

Coletti (Colettis) Giovanni (1774-1847), originario di Janina (Epiro). Di lontana ascendenza italiana, studiò medicina a Pisa dove pubblicò anche un opuscolo sulla questione greca prima del 1821. Prese parte attiva alla guerra dell'Indipendenza come militare e uomo politico. Membro della prima assemblea di Epidauro, ministro della guerra sotto Capodistria, poi suo avversario politico. Ostile alla fazione Colocotronis.

Zerlentis Pericle, (1852-1925), originario di Chio, storico e letterato. Tra la sua vasta produzione ricordiamo: *Ultime lettere dei duchi dell'Egeo*, e *La chiesa Greca sotto i Veneti*.

Il ministero degli affari esteri cura la conservazione del proprio archivio. I documenti iniziano col 1821 ma le serie divengono cospicue solo a partire dal 1828. È da notare, però, che fino al 1875 circa, la documentazione presenta ampie lacune. Numerose dispersioni avvennero anche durante l'occupazione tedesca; parte dei documenti, trasportata in Germania e ivi recuperata dalle forze alleate, fu successivamente restituita alla Grecia tramite le autorità americane.

ARCHIVI DELLE ISOLE IONIE *

Per quanto riguarda le strutture amministrative, le principali istituzioni centrali e locali dell'Eptaneso possono essere, secondo il succedersi delle varie dominazioni, schematizzate nel modo seguente:

Periodo veneto. In Corfù, capitale amministrativa delle isole Ionie, l'autorità della metropoli fu rappresentata inizialmente dal bailo, da un castellano e da un capitano della fortezza, tutti nominati dal maggior consiglio della Dominante.

Nella prima metà del sec. XV il bailo fu fiancheggiato da due camerlenghi e da un provveditore e capitano. I due camerlenghi, con funzione di giudicenti in materia civile e penale, tenevano udienza cinque volte alla settimana mentre i giudici annuali, ai quali accenneremo anche appresso, in numero di tre (due greci e un latino) fungevano da assessori. Il provveditore era il comandante in capo della guarnigione.

Nel sec. XVI Corfù divenne sede del provveditore generale da mar, la più alta carica ordinaria della Serenissima nell'armata. Il provveditore generale da mar, per importanza, eclissò tutte le altre autorità venete. Eletto in maggior consiglio, rimaneva in carica tre anni, mentre il periodo di permanenza nell'incarico per le altre magistrature (bailo, provveditore e capitano, camerlenghi, capitano della fortezza e castellano) era di un biennio.

Esisteva anche, accanto ai rappresentanti del dominio veneziano, una amministrazione locale. Fin dall'epoca della dedizione a Venezia (1386) sembra esistesse a Corfù un consiglio di assemblea la cui composizione fu poi riformata dalle autorità dominanti. Divisa la popolazione in classi, il diritto di appartenenza all'assemblea fu riservato ai soli nobili (greci e latini).

Verso la metà del sec. XV il bailo sceglieva settanta nobili dai quali veniva, a sua volta, nominato un consiglio più ristretto. Alla fine del secolo il numero dei partecipanti al consiglio fu elevato a centocinquanta. Da allora l'amministrazione della cosa

* Gli archivi delle isole Ionie dipendono dal ministero dell'Interno.

pubblica locale rimase di competenza del consiglio dei centocinquanta. Esso nominava i sindaci (in numero di quattro - con l'obbligo di almeno un latino -, i sindaci avevano il compito della amministrazione della finanza locale, la competenza giudiziaria nelle cause fino al valore di 10 zecchini, la sorveglianza delle strade, pesi, misure e magazzini e, infine, la rappresentanza ufficiale della comunità presso le autorità dominanti), i tre giudici annuali ricordati, i tre deputati alla sanità, i tre amministratori del monte di pietà, i tre ispettori delle strade, i censori (in numero di due erano incaricati di svolgere servizi di polizia interna per i lavori consiglio stesso), i difensori del comune.

Sindaci, giudici annuali, censori costituivano la consulta del conclave incaricata dell'esame preventivo di tutte le pratiche da portare in consiglio e della comunicazione delle stesse alle autorità venete. Era inoltre competenza del consiglio la nomina del capitano delle galere, del comandante del castello di Sant'Angelo e dei governatori delle località della costa epirota (Butrinto e Parga). L'isola, infine, fu divisa in quattro balie o circoscrizioni: Oros (dipendente direttamente dal consiglio della città); Agiro e Alefchimo (dipendenti entrambe dal bailo) e Mezzo (dipendente dal provveditore).

Per quanto riguarda le altre isole Ionie ci limiteremo ad accennare che Zante e Cefalonia furono governate da un provveditore e due consiglieri nominati dal senato veneto mentre Cerigo fu governata da un provveditore e castellano. Le due prime località furono rette per breve tempo anche da un provveditore straordinario. A Zante il castello di Asso fu retto da un patrizio veneto con titolo di provveditore, mentre l'istituzione dei consiglieri fu preceduta, nel sec. XVI, da quella di un camerlengo.

Santa Maura fu retta da un provveditore straordinario competente per i principali affari politici ed amministrativi, il comando delle truppe e i processi fra stranieri ed indigeni, e da un provveditore ordinario per gli affari civili e criminali tra abitanti dell'isola.

Itaca fu retta da un capitano scelto dal consiglio di Argostoli fra i nobili di Cefalonia, mentre Paxo fu posta sotto la sorveglianza del provveditore e capitano di Corfù.

Primo periodo francese (1797-1799). Le isole formarono tre dipartimenti: Corcira (Corfù, Paxo, Parga); Itaca (Santa Maura, Prevesa, Butrinto, Cefalonia, Itaca); Mar Egeo (Zante e Cerigo). Ogni dipartimento ebbe municipalità elettiva composta, a somiglianza del direttorio francese, di cinque membri. Presso ogni dipartimento vi era un commissario francese; però i dipartimenti ebbero il diritto di inviare un deputato presso il direttorio esecutivo della repubblica francese.

Periodo russo-turco e, quindi Repubblica Septinsulare (1799-1807). Tra l'agosto del 1798 e la primavera del 1799 le isole Ionie furono investite e conquistate dalle flotte russa e turca; alla squadra russa, comandata dallo Usciakov, spettò il ruolo principale nelle operazioni di guerra. Con la capitolazione di Corfù (2 marzo 1799) tutto l'Eptaneso cadde in potere delle forze russo-ottomane e, in base alla convenzione di Costantinopoli (21 marzo 1800), fu deciso che Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo e Paxo formassero una repubblica septinsulare protetta dallo zar ma vassalla del sultano. Col trattato di Amiens l'esistenza della nuova repubblica fu ufficialmente riconosciuta dalle altre potenze e la medesima venne posta sotto la protezione della Russia.

La nuova repubblica ricevette una costituzione di quindici articoli (in buona parte ispirati dallo stesso Usciakov) conosciuta anche sotto il nome di *Costituzione bizantina*. Le isole costituirono uno stato federale: ogni isola ebbe un gran consiglio - formato dai nobili di età superiore ai 25 anni - il quale nominava, a sua volta, tre sindaci per esercitare il potere esecutivo. Ciascun consiglio eleggeva i membri del senato, organo centrale esecutivo con sede a Corfù, incaricato del governo dell'intera repubblica. Dopo la partenza della squadra russa (luglio 1801) vi furono violente agitazioni popolari contro la forma di governo voluta dallo Usciakov che venne, dopo complesse vicende, riformata il 2 dicembre 1803. In base alle nuove disposizioni i diritti politici furono riconosciuti non più ai soli nobili ma a tutti i cittadini di fede cristiana in possesso di un determinato censo.

Il corpo elettorale eleggeva un *corpo legislativo* di quaranta membri (incaricato del potere legislativo e della elezione del reggente - ἡγεμῶν), i giudici di ultima istanza e i *pristani* (amministratori) delle varie isole. Il corpo elettorale eleggeva altresì il *senato ionico* composto di diciassette membri e incaricato del potere esecutivo. Il senato era diviso in tre « camere » (rispettivamente per gli affari interni, esteri e per le finanze) con a capo un segretario di stato per ciascuna camera.

Impero napoleonico (1807-1814). Col trattato di Tilsit le isole Ionie tornarono nuovamente alla Francia e furono poste sotto un governatore generale direttamente dipendente dal ministero della guerra.

Venne conservato il *senato ionico* (con a lato un commissario imperiale) e una deputazione di cinque senatori fu costituita per collaborare col governo francese. Si ebbero, altresì, tre segretari di stato rispettivamente per gli interni, le finanze e la giustizia.

Le isole Ionie, a partire dall'anno 1808, furono teatro di lunghe operazioni di guerra navale fra inglesi e francesi; la flotta inglese progressivamente costrinse alla resa quasi tutti i presidi

francesi eccetto Corfù che, difesa dal Donzelot, capitolò, ultima fortezza francese in Europa, solo il 23 giugno 1814.

Periodo inglese (1815-1863). Col trattato di Parigi le isole Ionie formarono uno stato federativo sotto la protezione inglese rappresentata da un alto commissario.

In base alla costituzione del 20 dicembre 1817 il potere esecutivo fu affidato al senato e all'alto commissario, quello legislativo al parlamento, quello giudiziario ad un gran consiglio.

Il parlamento, eletto per cinque anni, aveva sede a Corfù e si componeva di quaranta membri inviati dalle varie isole. Il gran consiglio o corte di giustizia (residente a Corfù) era composto per metà di giudici inglesi nominati dall'alto commissario e per metà di giudici locali nominati dal senato.

I membri del senato, nominati per cinque anni, rappresentavano, come è stato detto, il potere esecutivo fungendo da segretari di stato. I senatori erano in numero di sette: il presidente, il segretario generale e due senatori erano nominati dall'alto commissario e i rimanenti tre dal parlamento fra i suoi membri.

Il senato inviava un *eparca* in ciascuna isola, con poteri esecutivi, affiancato, però, da un residente inglese.

In pratica il potere effettivo era nelle mani dell'alto commissario britannico senza l'approvazione del quale non aveva valore esecutivo nessun atto del senato o nessun provvedimento legislativo del parlamento. L'alto commissario controllava anche gli *eparchi* locali per mezzo del residente inglese.

Per l'amministrazione britannica, infine, le lingue ufficiali delle sette isole erano l'inglese e l'italiano.

Il regime inglese che, pur segnando notevoli progressi nella vita economica e sociale delle isole, dette luogo a violente opposizioni ed a insurrezioni locali, ebbe termine nel 1863 quando le isole Ionie si ricongiunsero al regno ellenico.

Bibliografia. Omettendo le opere di carattere generale, ci limitiamo a ricordare in questa sede solo alcuni lavori riferentisi in prevalenza al diritto pubblico dell'Eptaneso nel corso delle varie epoche storiche: E. LUNZI, *Della condizione politica delle isole ionie sotto il dominio veneto*, Venezia 1858; ID., *Storia delle isole Ionie sotto il reggimento dei Francesi*, Venezia 1860; ID., *Della repubblica Septinsulare*, Bologna 1863; DORA D'ISTRIA, *Les îles ioniennes sous la domination vénitienne et le protectorat britannique*, in, *Revue des deux Mondes*, 1858, pp. 381-422; B. DUDAN, *Il dominio veneziano nel Levante*, Bologna 1938; G. DAMERINI, *Le isole Ionie nel sistema adriatico dal dominio veneziano a Buonaparte*, Milano 1943; E. BAGCHION, *Il dominio veneto su Corfù*, Venezia 1956; A. ANDREADES, *Περὶ τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς Ἐπτανήσου ἐπὶ βενετοκρατίας*, (La condizione

economica dell'Eptaneso sotto l'amministrazione veneta), Atene 1914. La conosciuta opera di E. DRIAULT et M. LHERITIER, *Histoire diplomatique de la Grèce*, 5 voll., Paris 1925-1926 è preziosa, oltre che per la fondamentale bibliografia critica generale e l'elenco delle fonti, anche per le ampie notizie sulle strutture amministrative delle isole Ionie nel sec. XIX riportate nel primo volume. Utili per una visione d'insieme: A. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia*, 2 voll., Roma, 1937-1940, vol. II. pp. 19-20; E. LEGRAND et H. PERNOD, *Bibliographie Ioniennne du 15^e siècle à 1900*, voll. 2, Paris 1910.

Archivio di Corfù

È il più antico e ricco degli archivi di stato della Grecia¹. È probabile che abbia cominciato o, forse, ricominciato a funzionare come cancelleria del comune dopo il grande assedio del 1537 in un edificio, poi demolito, esistente nella spianata tra la fortezza vecchia e la città². In epoca successiva³ le carte furono verosimilmente trasportate nell'interno della cerchia fortificata della fortezza vecchia, seguendo la sorte della grande maggioranza degli edifici del governo e dell'amministrazione. Il materiale subì gravissimi danni durante l'as-

¹ L'ordinamento dell'archivio di Corfù è stato modificato verso il 1950 e, di conseguenza, le posizioni archivistiche indicate nelle opere scritte prima di quegli anni non corrispondono all'attuale sistemazione. Quando, nel corso della presente trattazione, citeremo documenti dell'archivio corfiota noi indicheremo congiuntamente la nuova e la vecchia posizione archivistica mettendo quest'ultima *fra parentesi tonda*. Nelle pagine successive tratteremo diffusamente gli ordinamenti, eseguiti in epoche diverse, nell'archivio di Corfù.

² Durante l'assedio del 1537 l'isola e la città subirono danni gravissimi: cfr. R. MARRON, *Corfou*, Athènes 1960, pp. 85 ss. Lo stesso Marron (*op. cit.*, pp. 81 ss.) sostiene che, per difendersi, i corfioti demolirono tremila case perché non offrissero riparo ai turchi e non ostacolarono il campo di tiro delle artiglierie della fortezza. Inoltre i turchi avrebbero raziato ventimila prigionieri. Queste cifre sono probabilmente esagerate. Comunque Miller (W. MILLER, *The Latin in the Levant*, London 1908, pp. 559 ss.) calcola, senza dare le fonti, che la popolazione fosse scesa, dopo l'assedio, da 45-60 mila abitanti a 17.500.

³ Archivio di Corfù *Prima Serie, Magistrature diverse*, nella busta 460 (già 922) si trova (fasc. II e III) menzione di consegna di documenti effettuata nel 1680 all'archivio esistente entro la fortezza vecchia. Le autorità versanti sono: gli uffici del provveditore, del bailo, le autorità legali di ogni ordine e grado e i quattro sindaci. Dalle ricevute di consegna sembra che all'ufficio dei quattro sindaci competesse la sorveglianza e il buon funzionamento dello archivio.

sedio del 1716 e la successiva esplosione della polveriera centrale avvenuta nel 1718, luttuosi eventi che rovinarono buona parte della città. Nel 1745 il cancelliere Mattia Quartano trovò i fondi documentari nel più grande disordine, informò i sindaci della situazione e incominciò a riordinare le carte ¹.

A partire dal 1848 l'amministrazione inglese riunì nell'archivio molti documenti conservati altrove e iniziò un lavoro di riordino. Tale opera, riguardante buona parte del materiale archivistico del periodo veneto e degli inizi del sec. XIX, fu portata a termine da Alessandro B. Delviniotti nel 1858 ².

La massa documentaria fu ripartita in due grandi categorie: *Serie diverse* e *Argomenti dell'isola di Corfù* ³. Il lavoro del Delviniotti non fu un vero ordinamento archivistico ma piuttosto un semplice reperimento e numerazione del materiale.

L'archivio fu sistemato nel palazzo del comune e, successivamente, furono versati nell'istituto parte dei documenti relativi all'amministrazione locale di Corfù dopo l'annessione al regno di Grecia.

Nel 1931 l'archivio fu trasportato nell'ala destra, al pianterreno dell'attuale palazzo reale, detto anche dei SS. Giorgio e Michele, costituito nel 1832 quale sede dell'alto commissario britannico.

¹ Archivio di Corfù, Seconda Serie, *Argomenti diversi dell'isola di Corfù*, vol. I, fasc. I, carta 2 r.: «... eletto dalla benignità del Spettabile Consiglio per Cancelliere di questa città io Mattia Quartano... nell'esercizio delle mie ispezioni avendo osservato il disordine di alcuni volumi e filze del secolo decimoquinto e decimosesto delle scorse vicende dell'assedio in pessime costituzione sciolti e mal tenuti... ho giudicato... perché dalla loro provvida vigilanza con qualche rimedio venga posta al sicuro l'importanza delle molte materie in esso comprese... ». Il documento non è datato. Da una successiva comunicazione del 3 febbraio 1745 m.v. apprendiamo che i sindaci (Anastasio Marcoran, Antonio Petretin, C. Andrea Theotochi e Stelio Classopulo) concedono al Quartano l'autorizzazione al riordino, assumendosi l'onere della spesa per il lavoro. Questi particolari sembrano confermare l'ipotesi, già accennata, che il funzionamento dell'archivio dipendesse dall'ufficio dei sindaci.

² Il riordinamento del Delviniotti è riportato integralmente in C. A. LEVI, *Venezia Corfù e il Levante*, Venezia 1907, pp. 21-38.

³ La bipartizione: *Serie diverse* e *Argomenti diversi* ecc., rimontava forse ad epoche precedenti. Infatti la rilegatura di molti dei voll. 107 che formano gli *Argomenti diversi* ecc. risale chiaramente al periodo veneto.

Al momento dello scoppio delle ostilità con l'Italia (28 ottobre 1940) il materiale più prezioso fu nascosto, in trenta casse, nei sotterranei del medesimo palazzo reale e nel 1942, per disposizioni delle autorità militari italiane, sistemato nuovamente nella sede originaria. L'archivio subì gravi danni nel corso dei combattimenti tra italiani e tedeschi nel settembre 1943 e per le vicissitudini politiche del dopoguerra.

È attualmente in progetto una nuova sede presso il palazzo dell'ex parlamento ionico. La presente sede dell'archivio di Corfù si può, tuttavia, definire soddisfacente. I depositi sono muniti di scaffalature lignee.

Il personale è composto di un direttore e due impiegati. La conoscenza dell'italiano e del latino è requisito obbligatorio per rivestire la carica di direttore, ma anche gli impiegati, come del resto gran parte della popolazione della città di Corfù, parlano italiano. La direzione dell'archivio di Corfù vanta eccellenti tradizioni culturali e fu spesso ricoperta da membri delle più illustri famiglie locali fra i quali ricordiamo i Tribolis, i Theotochi e i Capodistria.

L'importanza della conoscenza dell'archivio di Corfù non sfuggì, fin dalla seconda metà del secolo scorso, a studiosi ed uomini politici italiani. Bartolomeo Cecchetti, ricollegandosi ad una prima ricognizione del prof. Romano eseguita nel 1866 per ordine del governo austriaco, ottenne che il console generale italiano Viviani ispezionasse l'archivio. Per suggerimento di Cesare Augusto Levi, il Tittoni, ministro degli esteri, incaricò nel 1905 il console generale Enrico De Gubernatis di una nuova ispezione ¹ e, l'anno successivo, il Levi stesso eseguì un'ampia ricognizione dei fondi ². Infine nel 1923, durante la breve occupazione italiana di Corfù, venne eseguita una ulteriore ispezione dell'istituto da parte di Pietro Egidi ³.

¹ E. DE GUBERNATIS, *Memorie italiane nelle isole ionie*, Milano 1908

² C. A. LEVI, *op. cit.*, pp. 7 ss.

³ P. EGIDI, *L'Archivio di Corfù nel periodo veneto*, in *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, 1923, vol. XXXIII, pp. 1-11.

Tra gli stranieri l'inglese Miller¹ e i francesi Grasset Saint-Sauver² e Olivier³ conobbero i documenti dell'archivio.

Le opere degli studiosi greci Lunzi⁴, Andreades⁵ e Mustoxidi⁶ non avrebbero potuto essere realizzate senza una profonda conoscenza dei fondi archivistici corfioti.

Nel 1948 l'archivio di Corfù venne visitato dal Thomadakis che ne descrisse il materiale nel suo volume sugli archivi di Grecia⁷

Intorno al 1950 la massa documentaria fu oggetto di una revisione che permise l'acquisizione di nuovi elementi, con alcuni vantaggi rispetto al lavoro realizzato dal Delviniotti circa un secolo prima. La tradizionale partizione nelle due categorie fondamentali già citate non venne mutata; ci si limitò ad indicare la stessa con le dizioni abbreviate: *Prima serie* e *Seconda serie*. Il riscontro dei documenti permise l'identificazione, nell'ambito della *Prima serie*, delle cosiddette *Scritture diverse*, materiale non esaminato dal Delviniotti e, di conseguenza, non citato dal Levi, dall'Egidi e dal Thomadakis. La documentazione costituente la *Prima serie* ricevette, inoltre, un nuovo numero di corda.

L'archivio di Corfù comprende, per il periodo veneto, sia gli atti prodotti dalla amministrazione veneta dell'isola di Corfù e dell'intero Eptaneso, sia quelli degli organi locali che i veneziani avevano lasciato sussistere.

¹ W. MILLER, *op. cit.*...

² A. GRASSET SAINT-SAUVER, *Voyage historique littéraire et pittoresque dans les îles et possessions ci-devant vénétienes du Levant*, 5 voll. Paris 1800. L'A., console di Francia dal 1781 al 1798, dà un quadro completo ed esauriente dell'arcipelago.

³ C. OLIVIER, *Voyage dans l'Empire Othoman*, 6 voll., Paris 1801-1807. La descrizione di Corfù si trova nel vol. VI e risale al 1798.

⁴ E. LUNZI, *Della condizione ...cit.*; *Id.*: *Storia delle isole ...cit.*, *Id.*, *Della repubblica ...cit.*

⁵ A. ANDREADES, *op. cit.*...

⁶ A. MUSTOXIDI, *Illustrazioni corciresi*, voll. 2, Milano 1811-1814; *Id.*, *Pro memoria sulla condizione attuale delle isole Jonie*, Londra 1840.

⁷ N. THOMADAKIS, *op. cit.*, pp. 36-42. È da tener presente che l'opera del Thomadakis venne pubblicata nel 1956 ma le pagine che si riferiscono a Corfù risalgono al 1948.

Le carte che si riferiscono ai successivi periodi francese, russo-turco, inglese ed ellenico hanno, quasi sempre, contenuto locale. Del medesimo istituto fanno anche parte un importante fondo di atti notarili, vari documenti provenienti da enti ecclesiastici disciolti in epoche diverse e documenti di famiglie private.

Cercheremo di dare un sistematico elenco descrittivo dei principali fondi¹ seguendo l'ordine cronologico delle dominazioni succedutesi nell'isola.

PERIODO VENETO (1384-1797)

Prima Serie

Copie di testamenti: anni 1743-1804. Copie di testamenti esibiti dai notai delle città di Corfù alle autorità amministrative. Le copie sono contenute nelle bb. 1-68².

Magistrature diverse: anni 1364-1835. Amplessima miscelanea di documenti provenienti da enti diversi, civili ed ecclesiastici, ed anche da privati: ordini e mandati di provveditori, decreti, decisioni del bailo, sentenze di giudici annuali e giudici di pace, terminazioni e lettere del provveditore generale da mar, incartamenti processuali penali e civili, depositi, passaporti, confische, autorizzazioni, documenti di carattere diverso richiesti o provenienti dalle autorità centrali e locali³, inventari di beni relativi a comunità ecclesiastiche, atti di nascita, battesimo e matrimonio, copie di atti di notai vari non contenuti nelle prime 68 buste già citate, investiture

¹ Per quel che riguarda i mezzi di corredo, prescindendo dal volume del Levi e dai lavori dell'Egidi e del Thomadakis, ricorderemo: che il fondo notarile possiede un indice alfabetico assai preciso; che esistono inoltre inventari delle carte dei periodi francese, russo-turco e inglese, dei documenti attinenti a materiale ecclesiastico e del fondo *Stima dei prodotti oleari*. La miscelanea Argomenti diversi e i documenti di Parga possedevano inventari sommari che sono andati perduti per cause belliche.

² Ordinamento Delviniotti: bb. 1-526.

³ Citiamo in particolare: busta 440 (già 904 e 905): ducali (1598-1690): confrontarne l'indice in LEVI, *op. cit.*, pp. 177 ss; b. 460 (già 922), fasc. VII: elenco dei beni delle chiese dell'isola; b. 469 (già 923): statistiche della popolazione di Corfù negli anni 1692, 1716, 1780; b. 466 (già 928), fasc. I: carta topografica città e del contado della fine del sec. XVIII.

di feudi e processi in materia feudale¹, istanze e suppliche di privati dirette ad autorità varie. Le lingue sono quella italiana per i documenti di carattere pubblico e greca per grandissima parte di quelli privati. Il materiale è contenuto nelle bb. 69-500².

Scritture diverse: secoli XVI-XVII. Trattasi di istanze, richieste e suppliche di privati ad autorità pubbliche, nonché di copie di atti processuali e notarili. Questi documenti non furono identificati dal Delviniotti e sono attualmente contenuti nelle bb. 501-1261.

Seconda Serie

Argomenti diversi dell'isola di Corfù. I documenti raggruppati sotto questo titolo in 107 voll. rappresentano una fonte interessante e, sotto molti riguardi, superiore alle carte precedentemente citate. Si tratta di una miscellanea, contenente corrispondenza di uffici diversi, di autorità locali e metropolitane e, talvolta, di privati. La lingua è mista: greca e italiana.

I 107 volumi iniziano col 1361 e terminano col 1797³; sono divisi in fascicoli numerati che hanno all'esterno, in italiano, il riassunto degli affari trattati. Molti volumi sono muniti di indice in lingua italiana; altri in greco. Il Levi fece un indice analitico per i voll. 2-94 e 104-106⁴. I restanti volumi furono esaminati e descritti dall'Egidi⁵.

I documenti più importanti sono relativi ad ambascerie inviate a Venezia per descrivere i bisogni della città e dell'isola. Da esse risulta l'importanza di Corfù, principale base

¹ La b. 454 (già 916) contiene la copia dei documenti più antichi che si riferiscono alle baronie Linardo, Altavilla e Carazzula (anni 1364 e seguenti).

² Ordinamento Delviniotti: bb. 526-964.

³ Il vol. 102 che nel frontespizio ha il titolo, in italiano, *Commissioni al bailo di Corfù* porta al fasc. 4 copia di commissioni e ordini più antichi, il primo dei quali risale al 1361. Il vol. 103 contiene al fasc. 2 la collezione, in copia, dei privilegi della città di Corfù dal 1386 al 1702. Il vol. 107 contiene la carta topografica delle fortezze e della città (seconda metà sec. XVIII).

⁴ C. A. LEVI, *op. cit.*, pp. 39-129.

⁵ P. EGIDI, *op. cit.*, pp. 8-11.

marittima della Repubblica, chiave di volta di tutto il suo dominio adriatico e massimo avamposto occidentale ai confini marittimi dell'impero ottomano, nel quadro della politica navale veneta, specie dopo la perdita di Cipro e Creta.

PRIMO PERIODO FRANCESE, PERIODO TURCO-RUSSO,
SECONDO PERIODO FRANCESE, PERIODO INGLESE (1797-1863).

I documenti di questo periodo, contrassegnati dal susseguirsi di dominazioni diverse nell'isola, sono meno importanti di quelli del precedente.

Segnaliamo: bb. 25 di argomenti diversi per il primo periodo francese (1797-1799); bb. 12 di argomenti diversi per il periodo turco-russo (1799-1807); bb. 137 di carattere miscelaneo risalenti al secondo periodo francese (1807-1814). Per il periodo britannico (1815-1863) si segnalano: bb. 40 di argomenti diversi (1829-1860); bb. 682 di documentazione relativa all'amministrazione ed ai commissari britannici (1819-1840); bb. 188 di sentenze dei giudici conciliatori (1843-1861).

ANNESSIONE AL REGNO DI GRECIA.

Stato civile (1863-1931).

Altra documentazione di natura prevalentemente miscelanea: bb. 313 (1753-1807) intitolate « materie religiose » forse per la provenienza da monasteri disciolti in varie epoche, e di contenuto interessante in prevalenza per la storia economica; bb. 590 (sec. XIX) conosciute sotto il titolo « documenti di chiese » e che sono da considerarsi un'integrazione delle buste precedenti; bb. 139 (1880-1883) di documenti di carattere vario riferentisi ai metropolitani di Corfù, ma anche a quelli di Paxo e di Santa Maura; lo stato civile tenuto dai parroci (1650-1884) in ordine alfabetico e topografico; bb. 513 dal titolo « stima dei prodotti oleari » (1723-1864); documenti vari riferentisi a Parga (sec. XVII-XVIII).

Fino al 1913 esisteva un archivio autonomo della « amministrazione locale » che fu unito, in base all'art. 11 della

legge 5190 del 1931, all'archivio di Corfù. Esso conteneva, fra l'altro, documenti riguardanti la feudalità locale. Danneggiato dalle vicende belliche e privo di mezzi di reperimento, si trova in un edificio contiguo ma non è attualmente consultabile perché in corso di riordinamento.

NOTARILE.

L'archivio di Corfù conserva gli atti di 764 notai divisi in « notai di città » e « notai di campagna » a seconda della loro residenza (dentro o negli immediati pressi della città di Corfù o nel resto dell'isola). I notai di città sono 238 e parte dei loro atti è rogata in italiano; i notai di campagna, al contrario, stilavano sempre in greco. Il primo registro è dell'anno 1472. Gli ultimi sono del 1869.

I documenti notarili di Corfù rappresentano una fonte preziosa per lo studio della storia corfiota. I notai applicano gli istituti di diritto veneto e negli atti da loro rogati non si riscontrano tracce di diritto o costumanze locali. La lingua prevalente è la greca ma la terminologia giuridica è italiana tradotta o, talvolta, trascritta letteralmente in greco¹.

I notai di « città » erano bilingui e, come prova la lettura degli atti rogati in italiano, dimostrano di padroneggiare in un modo completo non solo la lingua ma anche il diritto della nazione dominante.

Dall'esame dei registri appare evidente l'esistenza di vere e proprie « dinastie » di notai. Si segnala, altresì, la frequenza di nomi di chiara origine italiana grecizzati.

I notai di « città » continuarono a rogare talvolta in italiano anche dopo la caduta del dominio veneto: tale uso subì una progressiva diminuzione con l'annessione dell'isola alla Grecia ed è totalmente scomparso ormai da lunghi anni.

L'archivio notarile di Corfù conserva anche alcuni atti di notai di Parga (secoli XVII-XVIII) tutti stilati in greco.

¹ Per la terminologia giuridica dei documenti notarili delle sette isole, D. ΒΑΙΛΑΚΟΣ, *Μανιάται εις Ζάκυνθον*, (I Mani a Zante) in *Ἐπετηρίς τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου* (Annuario dell'Archivio di storia del diritto ellenico), V (1954), p. 15.

Archivio del senato ionico

Questo archivio venne fondato nel 1886 e, in base alla legge n. 380 del 13 novembre 1914, fu messo sotto la vigilanza degli AGS di Atene.

L'archivio è attualmente sistemato in un corridoio ed in due sale del palazzo reale, al piano dove trovasi la biblioteca, nella stessa ala del palazzo che ospita l'archivio di Corfù. I documenti, in numero di circa 500.000, sono sistemati in armadi e scaffalature lignee. L'archivio possiede, inoltre, una ampia sala di studio.

Segnaliamo i fondi più significativi: atti amministrativi della repubblica septinsulare costituita sotto la protezione della Turchia e della Russia (1798-1807); atti amministrativi del secondo periodo francese (1807-1815); atti amministrativi delle isole negli anni della amministrazione inglese (1815-1863); quanto rimane, dopo le distruzioni belliche, dell'archivio della propria famiglia donato dal conte Giovanni Capodistria e che è provvisoriamente conservato in armadi lignei nella sala di lettura della contigua biblioteca.

Una ricognizione generale dell'archivio fu fatta alla fine del secolo da Markos Theotochi. Gli inventari attualmente esistenti riguardano gli atti del senato, documenti del periodo francese e russo-turco (1799-1807) e le carte Capodistria.

Fin dal 1948 fu proposta la fusione dell'archivio di Corfù con l'archivio del senato ionico in un unico archivio storico di Corfù, ma tale progetto non è stato ancora realizzato.

Danni di guerra subiti dagli archivi di Corfù

Per cause di guerra è andato perduto a Corfù numeroso materiale archivistico. Le distruzioni più cospicue si verificarono dopo l'8 settembre 1943, quando la città fu più volte bombardata dall'aviazione tedesca che distrusse una gran parte degli antichi quartieri con gravi perdite per il patrimonio storico della città. Nell'incendio del palazzo vescovile,

oltre alle carte del vescovato, scomparvero anche gli archivi della famiglia Theotochi e parte dell'archivio del senato ionico.

Nessun danno ebbe a subire Corfù a seguito del terremoto del 1953.

Archivio di Argostoli (Cefalonia)

Nel 1953 l'archivio di stato aveva sede nel palazzo di giustizia di Argostoli, capitale dell'isola. Le drammatiche vicende di Cefalonia hanno avuto ripercussioni anche sulle carte dell'archivio.

Il materiale archivistico subì i primi danni in seguito alle operazioni militari fra truppe italiane e tedesche del settembre 1943.

L'isola soffrì per la successiva guerra civile e ancor più per il terremoto del 1953 che devastò Argostoli e la contigua Zante. Con la scomparsa quasi totale di Argostoli e di Zante sono andati distrutti due dei più begli esempi di città greco-venete dell'intero arcipelago. Oggi la bellezza dell'antica Argostoli è ricordata solo dalle stampe, pitture e fotografie che i superstiti, con grande amore, hanno raccolto nel locale museo.

Prima del settembre 1943 l'archivio di stato di Argostoli comprendeva fra l'altro: documenti del periodo veneto dall'inizio del sec. XVI fino al 1797; documenti delle dominazioni successive fino all'annessione al regno di Grecia (1863); sentenze del consiglio locale della nobiltà (secc. XVII-XIX); documenti e manoscritti provenienti dall'episcopato ortodosso e da monasteri e istituti religiosi dell'isola disciolti (secc. XVII-XIX); stato civile (1541-1832); protocolli di 722 notai (1535-1886).

Crollato il palazzo di giustizia a seguito del terremoto del 1953 le carte vennero in parte faticosamente recuperate e sistemate, in via provvisoria, in un deposito di proprietà della locale prefettura in via della Porta 4. Al momento della nostra visita in Cefalonia (agosto 1965) non era stato ancora possibile riordinarle. Grazie alla cortesia del signor Cangelaris, funzionario della prefettura, possiamo dare un elenco sia pure

sommario dei principali documenti superstiti¹: verbali del parlamento locale (periodo inglese); verbali del consiglio provinciale (dopo l'annessione alla Grecia); verbali e ordinanze del capo della provincia (a partire dal 1864); stato civile (salvo al completo); documenti ecclesiastici (poche serie superstiti prevalentemente dei secc. XVII - XVIII); alcune serie - mutile - di documenti amministrativi del periodo veneto (prevalentemente sec. XVIII); notarile, composto di 687 pacchi che comprendono gli atti di 722 notai (salvatosi al completo ma molto disordinato e di difficile consultazione). Ricordiamo come anche alcuni notai di Cefalonia (15 su 722) hanno rogato parte dei loro atti in italiano. Il fondo notarile è corredato di un indice compilato nel 1922².

Archivio di Zante

Questo archivio è andato distrutto in seguito al terremoto del 1953. La perdita è dolorosa perché l'archivio di Zante, le cui origini risalgono al 1599, era assai più ricco di quello della vicina Cefalonia.

Nel 1823 l'istituto era stato sistemato al pianterreno del palazzo del monte di pietà. L'archivio - molto ben ordinato - comprendeva oltre 7000 buste e volumi il cui contenuto ci è noto solo parzialmente attraverso pubblicazioni e trascrizioni dello storico locale Leonidas Zois³. A titolo di cronaca

¹ I documenti, che hanno subito evidenti, gravi deterioramenti, sono stati riposti senza ordine nel citato locale e non è possibile, almeno nel momento in cui scriviamo, dare una descrizione più esauriente del materiale superstite. Sui danni provocati dal sisma del 1953 alle biblioteche e archivi di Cefalonia e Zante vedasi anche la precisa relazione di M. MANUSACAS, "Εκθέσεις περί των ἐν Κεφαλληνία καὶ Ζακύνθῳ βιβλιοθηκῶν καὶ Ἀρχείων μετὰ τοὺς σεισμοὺς τοῦ 1953 (Rapporto sulle biblioteche e archivi di Cefalonia e Zante dopo i terremoti del 1953) in Δελτίον τῆς ἱστορικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ἐταιρείας τῆς Ἑλλάδος (*Bollettino della Società storica ed etnica della Grecia*), XI (1956), pp. 43-58.

² In altra sede daremo l'elenco completo dei notai cefalonioti che hanno rogato atti in italiano.

³ Tra la vasta produzione dello Z. indichiamo solo le pubblicazioni che specificamente si riferiscono ai documenti dell'archivio di Zante. L. Zois, Τὸ Ἀρχειοφυλακεῖον Ζακύνθου, (L'Archivio di Zante) in Ἑλληνικὴ Ἐπιθεώρησις (Rassegna Ellenica), V (1914). Le ricerche dello Z. hanno, a loro volta, costituito la base del recente lavoro di F. ΒΟΥΒΟΥΛΙΔΗΣ, Νοτάριοι Ζακύνθου (Notai di Zante) in Ἐπετηρὶς τοῦ Ἀρχείου τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου (Annuario dell'archivio di storia del diritto ellenico), 1958, pp. 112-133.

ricordiamo che l'archivio di Zante conservava lo stato civile dal 1600 al 1932 (circa 2000 volumi); documenti del periodo veneto (dal 1487 al 1797) e di tutte le amministrazioni posteriori fino ai giorni nostri; una importante miscellanea di storia locale raccolta dall'erudito D. Varvianis (1790-1866); il « Libro d'Oro » della nobiltà locale redatto dai russo-turchi in sostituzione di quello distrutto dai francesi nel 1797; circa 2000 volumi di atti notarili stilati da 320 notai (1500-1863).

L'archivio è stato ufficialmente ricostruito con legge n. 2809 del 17 aprile 1954 ma attualmente non è funzionante. Si spera di poter costruire un modesto fondo documentario con alcune serie di documenti di proprietà della famiglia dello storico Zois e di altre famiglie locali.

Archivio di Santa Maura

L'archivio di Santa Maura si è avvantaggiato, nel corso del tempo, dell'opera di archivisti che hanno saputo unire alla capacità organizzativa un profondo amore per la ricerca storica. Sotto l'abile e competente guida dell'attuale direttore Epaminonda Vagenas, l'archivio di Santa Maura rappresenta, malgrado le sue piccole proporzioni e gli scarsi mezzi a disposizione, notevole esempio di efficienza archivistica ed è anzi, a nostro avviso, l'istituto meglio funzionante di tutto l'Eptaneso.

Sistemato al pian terreno di un edificio di proprietà del locale tribunale, è munito di scaffalature lignee. Fu ordinato nella forma attuale da Angelo Benvenuti (morto nel 1824) che ne tenne la direzione per lunghi anni. I suoi successori, fino all'attuale direttore Epaminonda Vagenas, ne continuarono assiduamente l'opera di ordinamento e di inventariazione. Esistono buoni mezzi di corredo per quasi tutti i fondi archivistici che citeremo più avanti.

Data l'eccezionalità della storia di Santa Maura rispetto a quella delle altre isole dell'Eptaneso, l'archivio meritava una descrizione dettagliata e particolareggiata che abbiamo ri-

servato però ad altra pubblicazione¹ limitandoci qui soltanto ad indicare i principali fondi in essa conservati. Si tratta di circa 1.700.000 documenti ordinati per materie secondo lo svolgimento delle varie dominazioni e così suddivisi:

Periodo turco: 80 documenti (atti di compravendita, mutui ecc., generalmente con registro greco a tergo) provenienti dal monastero di Cochina Eclissà e risalenti ai secoli XVI e XVII.

*Secondo periodo veneto (1716-1797)*² comprendente: documenti relativi all'attività di 34 provveditori ordinari da Pietro Balbi (11 mar. 1724) a Giuseppe Zorzi (10 lu. 1797); documenti relativi all'attività di 28 reggenti straordinari da Marc' Antonio Diedo (25 nov. 1716) ad Angiolo Venier (17 lu. 1797); protocolli di 40 notai di città (1707-1820) e 31 notai di campagna (1723-1864); protocolli di due notai non identificati; processi penali di reggimenti straordinari dall'anno 1748 al 1797 (con alcune lacune); processi penali di reggimenti ordinari dal 1724 al 1797 (con alcune lacune).

Primo periodo francese (1797-1798): processi verbali e atti vari di amministrazione del governo municipale.

Periodo della protezione russo-turca (1798-1800): processi verbali, atti e decreti, proclami.

Repubblica Septinsulare sotto la protezione russa (1800-1807): atti dei pritani Antonio Anastasio Animo, Demetrio Fascardi e Stelio Flascopulo.

Secondo periodo francese (1807-1810): atti vari amministrativi.

¹ Per maggior comodità dello studioso elenchiamo le date fondamentali della storia di Santa Maura in epoca moderna. Nel 1479 fu occupata dai turchi e trasformata in base navale ottomana. Riconquistata dal Morosini nel 1684 e abbandonata volontariamente da Venezia nel settembre del 1715, tornò definitivamente in possesso della Serenissima dopo la pace di Passarowitz (1718). Dopo il 1797 seguì le note vicissitudini delle isole viciniori: occupata dagli inglesi nel 1809, dal 1815 fece parte dello stato ionico sotto la protezione britannica per essere, nel 1863, riunita alla Grecia. Cfr. R. GUÈZE, *L'archivio di stato di Santa Maura (Leucade)* in *Studi Veneziani*, X (1968), pp. 705-720.

² Le menzioni riferentisi al primo periodo dell'occupazione veneta (1684-1715) sono scarsissime in quanto l'archivio andò distrutto al momento dell'evacuazione del presidio veneto dall'isola (sett. 1715): cfr. C. MAKERA, *Ἡ Λευκάδας ἐπὶ βενετοκρατίας (Leucade sotto il dominio Veneto)*, Atene 1951.

Occupazione e poi periodo inglese (1810-1863): atti amministrativi, processi della reggenza, atti del consiglio municipale di Santa Maura.

Dopo l'annessione alla Grecia (1863): registri di corrispondenza del reggente provvisorio di Santa Maura; stato civile (1864-1931).

Archivio di Itaca

Anche questo archivio – di modesta entità ma non privo di interesse – ha subito gravi danni a seguito della distruzione dell'edificio della cassa di risparmio di Itaca ove era allocato fino al 1953. È attualmente sistemato in una sede provvisoria. I titoli dei fondi principali, tutt'ora abbastanza confusi, sono i seguenti: rapporti del governatore (secc. XVII e XVIII); terminazioni del provveditore generale da mar (sec. XVIII); documenti (in parte a stampa) del primo periodo francese e russo-turco; amministrazione postale durante il periodo inglese; sanità pubblica (sec. XIX); stato civile (1841-1932); notarile: 40 notai (1624-1864).

Archivio di Paxo

Di modesta entità conserva documenti giudiziari, ecclesiastici e notarili dal sec. XVII al 1866.

Archivio di Cerigo

Questo archivio, anch'esso di non grande entità, rimase chiuso fino al 1956 per mancanza di personale. Questa circostanza, unita agli eventi del dopoguerra e del terremoto del 1953, spiegano come il materiale non sia compiutamente ordinato. L'istituto, sistemato in una sede provvisoria, contiene documenti amministrativi, notarili ed ecclesiastici dal sec. XVII al 1864.

ARCHIVI DELLE ISOLE DEL MARE EGEO¹

Archivio di Hydra

Questo archivio, fondato nel 1918, riveste particolare interesse per l'importante ruolo svolto dall'isola nella vita economica dell'Egeo nel sec. XVIII e durante la guerra d'Indipendenza, quando le navi di Hydra e delle altre isole vicine fornirono un decisivo contributo alle operazioni navali contro le squadre turche.

L'archivio conserva atti notarili (1736-1835); documenti riferentisi all'attività economica dell'isola con particolare riguardo alle materie fiscali (55 registri, 1782-1821); registri riguardanti le attività del porto di Hydra a partire dal 1821; documenti della comunità di Hydra e parte della corrispondenza di Lazzaro e Giorgio Condouriotis². Inoltre nelle dimore delle più importanti famiglie locali si possono trovare interessanti raccolte di documenti sulle attività economiche e militari degli abitanti dell'isola. Una serie di 63 documenti e manoscritti del periodo 1797-1834, riferentisi ad Hydra, si trova presso gli AGS di Atene.

¹ D'ora in avanti la dipendenza ministeriale degli archivi ricordati sarà espressamente indicata solo per quelli che dipendono dal ministero dell'interno. Tutti gli altri si intendono far parte del ministero dell'educazione nazionale e dei culti.

² *Condouriotis Giorgio e Lazzaro*: furono tipici rappresentanti della ricca classe degli armatori e navigatori di Hydra le cui navi, nel sec. XVIII e fino all'Indipendenza, solcavano i mari dal Mediterraneo all'Australia. Giorgio, fratello di Lazzaro (1782-1858), dopo aver svolto importante attività commerciale, si distinse nelle lotte per l'Indipendenza. Deputato, senatore, consigliere di stato, nel 1848 fu presidente del consiglio dei ministri.

Lazzaro (1799-1852), dopo aver svolto attività marittima e commerciale, combatté con alterno successo al comando di numerosi vascelli contro le squadre turche. I fratelli C. dettero oltre metà dei loro beni alla causa dell'Indipendenza allestendo, insieme agli altri armatori di Hydra e Spezia, la grande maggioranza delle forze navali greche nel periodo dell'Indipendenza.

Archivio di Spezia

Fondato nel 1927, conserva carteggi privati delle maggiori famiglie locali, interessanti per la storia delle operazioni navali durante la guerra d'Indipendenza, e gli atti del senato dell'isola (secc. XVIII-XIX).

Archivio di Chio

Fondato nel 1940, conserva i fondi del consolato austriaco durante l'ultimo periodo dell'occupazione turca nonché carteggi privati e 370 registri di notai (secc. XVI-XIX).

Archivio di Rodi

Fondato nel 1947, è importante per numerose serie di documenti riferentisi all'occupazione turca e al regime italiano.

Archivio di Samo

Fondato nel 1930, dipende dal ministero dell'interno e conserva numerosi documenti notarili, giudiziari ed amministrativi, con particolare riguardo al periodo della « Egeonia Indipendente dell'isola » (1832-1913) ¹.

¹ Fino alla prima metà del sec. XVI l'isola conobbe complesse vicende che, considerati i limiti di questo lavoro e soprattutto la distruzione e la perdita dei documenti archivistici ad esse riferentisi, non val la pena di ricordare. Nel 1562 il *Kapudan Pasa* Ali si fece cedere l'isola (praticamente abbandonata e semideserta) dal sultano e consacrò i frutti del suo dominio alla erezione della *Kühçakpasa Camii* (moschea di Uluç "Kılıç", Ali Pasa, la cui costruzione - 1580 - si attribuisce al celebre Sinan).

L'isola ripopolatasi lentamente con emigranti giunti da altre località dell'arcipelago, divenne, in seguito, appannaggio del *gran mufti*: salvo un *aga* con mansioni di governatore e un *cadì* che si occupava della giustizia, nessun altro turco risiedeva stabilmente a Samo.

L'isola continuò ad essere, come molte altre isole dell'Egeo, un centro di pirateria e fu in diverse occasioni occupata dalle forze navali delle potenze occidentali.

Gli abitanti di Samo presero parte alla guerra d'Indipendenza armando vascelli di corsa e per questo subirono rappresaglie turche: alla fine delle operazioni di guerra Samo ritornò sotto la sovranità ottomana. L'isola, però, ottenne una completa autonomia: governata da un *ηγεμών* ortodosso nominato dal sultano, pagava un tributo annuale alla Porta, era posta sotto la protezione dell'Inghilterra, della Francia e della Russia ed aveva una propria bandiera.

Gli *egemoni* di Samo furono diciotto, quasi tutti discendenti da famiglie fanariote. Nel 1913 Samo si riunì alla madre patria, cfr. E. STAMATIADOS, *Σαμουαίς*, 5 voll., Samo 1881-1887.

Archivio di Nasso

Aperto nel 1946, possiede piccole raccolte di documenti ecclesiastici e notarili (secc. XVIII-XIX).

Archivio di Sira (Cicladi)

Costituito nel 1948 possiede una piccola ma interessante raccolta di documenti pubblici, ecclesiastici e notarili.

Archivio di Calchide (Eubea)

Si trova dal 1948 presso la biblioteca comunale della città di Calchide e conserva alcuni archivi comunali dall'inizio del sec. XIX.

Archivio di La Canea *

Con la resa di Candia (7 settembre 1669) le truppe ottomane si impadronirono dell'isola salvo le piccole piazzeforti di Grabusa, Suda e Spinalonga che furono occupate dai turchi solo nel 1715. L'isola fu divisa in tre *sanciak* (La Canea, Retimo e Candia) rette da un *pasa* assistito da un consiglio di cui facevano parte un *cadì*, un *mufti*, e un *aga* dei giannizzeri.

L'isola, tra la fine del sec. XVII e la prima metà del sec. XIX, fu teatro di numerose insurrezioni. Nel 1866 la ribellione assunse caratteri di rivolta generale che le forze ottomane riuscirono a soffocare, almeno temporaneamente, solo nel 1868.

Il 10 gennaio dello stesso anno la Sublime Porta concesse un *regolamento organico*, in virtù del quale l'isola ottenne una certa autonomia amministrativa e una assemblea nazionale. Nel 1878, dopo un'altra insurrezione, fu promulgata la convenzione di Halpa che avrebbe dovuto garantire la quasi completa autonomia dell'isola ma, nel 1889, la convenzione fu riformata e l'isola venne amministrata da governatori inviati direttamente da Costantinopoli. Dopo complesse vicende (che non è opportuno enumerare, considerato il fine di queste note) complicate dalla guerra turco-greca, dai continui contrasti fra cretesi ortodossi e cretesi musulmani e dalla rivalità fra le nazioni europee, alcune fra le principali grandi potenze (Francia, Gran Bretagna, Russia e Italia)

* Dipende dal ministero dell'interno.

divisero l'isola in quattro zone amministrare dalle rispettive autorità militari di occupazione. A causa del perdurare della inquietudine e del senso di rivolta in seno alla popolazione civile e degli attacchi diretti contro le forze occupanti le grandi potenze riuscirono ad ottenere l'evacuazione delle truppe turche (novembre 1898) e poco dopo designarono il principe Giorgio di Grecia come alto commissario. Nel febbraio del 1899 fu approvata la costituzione che garantiva l'autonomia dell'isola sotto la sovranità del sultano.

Malgrado l'emigrazione in Turchia di parte dei cretesi islamizzati la situazione interna rimase estremamente agitata. Numerosi tentativi di unire Creta alla Grecia andarono falliti anche per l'opposizione e le rivalità fra le grandi potenze. Solo col trattato di Londra (30 maggio 1913) la Turchia rinunciò ad ogni diritto su Creta che poté riunirsi alla madre patria.

Per la questione cretese in genere e per le strutture amministrative, con particolare riferimento al sec. XIX, si confronti E. DRIAULT et M. LHERITIER, *op. cit.* con ricca bibliografia critica e menzione delle fonti.

Nell'isola di Creta il materiale archivistico cominciò ad essere studiato nel primo dopoguerra. L'archivio di La Canea fu riconosciuto come persona giuridica nel 1918. Successive disposizioni del 1928, 1932 e 1937 ne disciplinarono l'attività stabilendo il principio della separazione dell'archivio dal museo e dalla biblioteca locali. Con le disposizioni n. 80 e 2080 del 1943 l'istituto assunse la denominazione di archivio storico di Creta diretto da una commissione presieduta dal vescovo di Cidonia. Nel 1954 la direzione dell'istituto venne assunta da personale statale.

L'archivio di La Canea¹ possiede anche una biblioteca specializzata in storia cretese e un museo storico che conserva,

¹ A seguito della pace turco-veneta del 1669 le autorità venete trasportarono nella metropoli quasi tutto il materiale d'archivio superstite (A. DA MOSTO, *op. cit.*, vol. I, pp. 22-24). Grazie alla cortesia di Raimondo Morozzo della Rocca abbiamo trovato nell'A.S. di Venezia alcune notizie che ci informano su determinati particolari, quasi inediti, relativi al trasporto del materiale stesso. L'incaricato della spedizione e consegna fu Tommaso Sachellario (Θωμάς Σακελλάριος) ultimo cancellier grande di Candia. Cfr. A. S. di Venezia, *Revisori e Regolatori alla Scrittura, Universorum*, reg. 19, c. 141 r., 29 settembre 1670 « ... Tommasio Sachellario deputato... dell'Ill.mo Francesco Morosini a condurre a Venezia e consegnare li libri pubblici di Candia, come nella sua elletione di 8 settembre 1669 a ducati 30 al mese, deve avere per suo salario dal giorno suddetto fino l'ultimo di luglio passato che ha terminato la consegna... ».

in prevalenza, materiale riferentesi alla storia cretese del sec. XIX.

I documenti dell'archivio di La Canea, calcolabili in oltre 200.000, si riferiscono ai seguenti periodi storici: *veneto* (scarse testimonianze, in gran parte copie); *turco* (1645-1898); « *dello stato cretese* » (1898-1913); « *dell'amministrazione greca* » (dal 1913); « *della battaglia di Creta* » (maggio-giugno 1941); « *dell'occupazione italo-tedesca e Resistenza* » (1914-1944).

Fra i fondi principali ricordano: gli archivi dell'amministrazione turca comprendenti oltre 15.000 documenti amministrativi, giudiziari e notarili in gran parte con traduzione in greco; gli archivi delle insurrezioni cretesi, ossia documenti ufficiali, collezioni storiche, memorie riferentesi alle insurrezioni degli anni 1821-1830; 1833-1850; 1866-1869; 1877; 1889-1897; 1905; gli archivi dello stato cretese (1898-1913), al completo; gli archivi dei consolati di Grecia e di Russia, dal 1860 al 1913 ed inoltre: documenti provenienti da monasteri disciolti (secc. XVII-XX) di notevole importanza per la storia anche economica della chiesa ortodossa e dell'isola nel periodo indicato e numerosi carteggi di personaggi che ebbero rilievo nella storia cretese, con speciale riguardo alle insurrezioni del sec. XIX contro i turchi.

Infine segnaliamo raccolte di documenti dell'epoca turca formata essenzialmente dagli archivi di *cadì* locali. Esse si trovano nella località di Retimo. I documenti dell'epoca ottomana, conservati in questa ultima città, iniziano con l'anno dello sbarco delle forze musulmane nell'isola (1645).

PELOPONNESO E GRECIA CONTINENTALE

In via generale gli archivi di stato esistenti nel Peloponneso e nella Grecia continentale sono molto meno ricchi di documenti di quelli delle isole del basso Adriatico e dell'Egeo. Ciò è dovuto alla circostanza che essi non hanno potuto utilizzare precedenti fondi documentari già organizzati e, ancor più, alle guerre combattute nel corso dei secoli XIX e XX. Inoltre molti di questi istituti si trovano in zone che furono teatro di operazioni militari della guerra civile (1945-1948). Di conseguenza la « base » documentaria è quasi sempre scarsa e molti degli istituti che verranno appresso citati sono in corso di sistemazione.

Archivio di Janina

La legge n. 1161 del 1938 istituì l'archivio storico dell'Epiro stabilendo la concentrazione del materiale archivistico della regione epirota a Janina, nella sede della locale biblioteca. Il lavoro, ritardato da cause belliche, venne iniziato dopo il 1948. Attualmente l'archivio, ancora in fase di organizzazione, contiene documenti privati e archivi di *cadì* del periodo turco (secc. XVII e XIX), oltre a numerosi manoscritti provenienti, in genere, da monasteri disciolti.

Archivio di Cozani

Ha sede, dal 1945, presso la locale biblioteca. Contiene una importante collezione di documenti, prevalentemente giudiziari, risalenti al periodo del dominio turco (1676-1808). Vi si conservano inoltre numerosi documenti provenienti da monasteri disciolti e da archivi comunali e un gruppo di carte private (secc. XVIII-XIX).

Archivio di Sparta

La proposta di istituire un archivio a Sparta provenne dal locale vescovato ortodosso che costruì anche un edificio per la sistemazione dell'ufficio e del materiale (1939). L'istituto conserva, fra l'altro, documenti provenienti da vari monasteri (secc. XVII-XIX) di notevole importanza per la storia del Peloponneso. Numeroso materiale documentario si riferisce alla guerra di Indipendenza.

Archivio di Verria

Fondato nel 1930. Si segnalano, per particolare importanza, i codici dei *cadì* di Verria durante il periodo del dominio ottomano.

Archivio di Gortynia

Si trova, dal 1943, nella biblioteca pubblica di Dimizana e contiene documenti d'interesse locale, con particolare riferimento al periodo ottomano.

Archivio di Salonicco

Con la legge n. 2069 del 19 giugno 1954 venne istituito l'*archivio storico della Macedonia* con sede a Salonicco che cominciò a funzionare l'anno successivo. In esso vien progressivamente concentrato il materiale archivistico riguardante la regione macedone. Tra i documenti più importanti segnaliamo quelli risalenti al periodo turco e, in particolare, numerosi archivi di *cadì* nonché il *tribunale religioso* di Salonicco (1695-1835).

CENNI SULLA LEGISLAZIONE

I vari stadi e progressi degli archivi ellenici nell'arco di tempo compreso tra il 1914 e il 1944 sono riscontrabili nella legislazione greca in materia¹.

La lettura delle disposizioni contenute nel regolamento del 12 marzo 1916 offre l'immagine di un servizio e d'una organizzazione archivistica ancora allo stato embrionale, ove importanti elementi già organicizzati coesistono con altri non ancora risolti.

Le autorità, i cui archivi sono ritenuti pubblici, riuniscono e classificano «la sezione storica del proprio archivio dandone comunicazione agli AGS» (cfr. art. 38). Le autorità di detti uffici possono «depositare in custodia presso gli AGS i documenti di contenuto storico sempreché esista nel deposito lo spazio sufficiente per accoglierli» (cfr. art. 42).

In pratica, dunque, la creazione della sezione storica, la organizzazione della stessa e la decisione di versarla spettano agli uffici interessati. Contrasta con questa funzione passiva degli AGS la particolare facoltà riconosciuta al direttore degli AGS e alla soprintendenza di non classificare gli atti o di distruggere quelli ritenuti inutili dopo l'ingresso dei medesimi negli AGS².

Discutibile è anche la facoltà, data agli AGS, di poter ulteriormente dividere i documenti depositati in due parti «la parte... storica e quella corrente...» (cfr. art. 16, ultimo comma) che sancisce il principio della spezzatura delle serie, facoltà prevista, forse, per maggior comodità di ricerche delle pratiche correnti.

¹ Il nostro esame verterà essenzialmente sulla legislazione posteriore al 1914 in quanto le prime disposizioni del 13 novembre 1914, n. 380 (riportate integralmente in appendice), pur influenzando la legislazione successiva, possono considerarsi superate dai provvedimenti posteriori tutt'ora vigenti.

² Cfr. artt. 20-21.

Queste incongruenze sono probabilmente da attribuirsi all'inesperienza di chi si accinge a creare un servizio nuovo e come tali sono riscontrabili anche presso altre amministrazioni archivistiche.

Per quanto riguarda la Grecia, le disposizioni esaminate risalgono a meno di due anni dall'inizio di una prima regolamentazione archivistica. Esse furono inoltre promulgate nel 1916 cioè in un periodo politico profondamente agitato che vide frequenti cambiamenti di governo provocati dagli interventi armati delle principali potenze belligeranti. A sua volta la fine della prima guerra mondiale significò, per la Grecia, l'inizio della lunga campagna anatolica terminata con un completo disastro politico-militare (autunno 1922) ed una gravissima crisi istituzionale.

Malgrado tutto ciò, negli anni del primo conflitto vennero pubblicati due notevoli rapporti sull'consistenza degli AGS e sui lavori in corso¹.

Nel regolamento esaminato si incontrano anche disposizioni eccellenti: il cap. IV (artt. 13-15) detta buone norme sull'inventariazione e classificazione di documenti², il capitolo IX (artt. 33-37) riguarda la riproduzione degli stessi sul « bollettino scientifico » e l'ultimo capitolo (artt. 44-46) pone le premesse per la costituzione e il funzionamento degli archivi locali.

La situazione appare migliorata con la promulgazione della legge 19 ottobre 1939. L'art. 2 stabilisce quali archivi devono considerarsi pubblici e detta numerose disposizioni sui fondi destinati agli AGS, nonché in merito alle competenze e funzioni del direttore dell'istituto tenuto, fra l'altro, ad ispezionare, per decisione della commissione o del ministero, gli archivi locali (art. 9, lettera C).

L'articolo 10 disciplina il funzionamento (per la durata di un triennio) della *commissione degli AGS* e ne stabilisce (art.

¹ *Relazione sugli archivi nell'anno 1916 e Relazione sugli archivi nell'anno 1918*, entrambe a cura degli AGS.

² Per le ragioni già esposte, soprattutto per la carenza di personale, queste norme non sono state sempre rispettate.

11) le competenze. In particolare la lettera *a*) del citato articolo fissa il principio che la *commissione* « sovrintende sull'intera attività degli AGS, sulle sezioni storiche di documenti depositati negli Archivi pubblici e sui dipendenti archivi locali »; mentre la lettera *b*) stabilisce che essa « propone... la istituzione... degli Archivi locali ». In tal modo l'organizzazione degli archivi ellenici risulta, visto anche quanto disposto dal precedente art. 9 lettera *c*) e dagli artt. 44-46 della legge 12 marzo 1916, direttamente controllata dalla *Commissione* e dagli AGS. La *Commissione* è anche competente per l'acquisto di documenti (lettera *c*), per la distruzione « ... trascorso un quinquennio dalla loro entrata negli AGS... » dei documenti ritenuti inutili e per le materie attinenti al personale (lettera *f*).

La legge in esame stabilisce disposizioni di particolare rigore per la denuncia « ... entro tre mesi dall'entrata in vigore della ... legge... di tutti i fondi di manoscritti storici in possesso di privati » (art. 13, primo comma) arrivando a prevedere che « ... i fondi non denunciati... possono essere sequestrati e fatti depositare negli AGS... » (art. 13, secondo comma).

Tale rigore è rafforzato dalle successive disposizioni che stabiliscono, oltre a severe pene per illecita vendita ed esportazione di documenti storici, un premio per colui che denuncerà l'illecito. Tale ultima disposizione è, da un punto di vista giuridico e morale, estremamente discutibile. La motivazione di tale dettato può, forse, trovarsi nel fatto che la Grecia è stata la nazione europea che, più di ogni altra, ha sofferto per sottrazioni di beni archeologici artistici e storici. A tal riguardo basterà ricordare il precedente famoso, ma tutt'altro che isolato, dello Elgin. Termini perentori di denuncia, che non prevedono tuttavia il sequestro stabilito per i privati contravventori, sono anche fissati per i monasteri ed istituti ecclesiastici.

Con l'art. 16, che stabilisce che i manoscritti appartenenti ad enti scientifici privati e monasteri disciolti « ... si depositano... nella sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale... » ritorna il problema, insoluto per altro in molti stati,

circa una netta separazione fra contenuto degli archivi e contenuto delle biblioteche. In particolare gli articoli 16 e 17 chiariscono l'origine della importante raccolta di materiale archivistico, già da noi segnalata, presso la biblioteca nazionale.

Gli articoli 23 e seguenti stabiliscono le norme per la istituzione degli archivi locali, affermando con l'art. 26 che « ... l'onere della manutenzione è a carico delle rispettive amministrazioni comunali... in virtù di speciali accreditamenti annui stanziati nei propri bilanci approvati dal Prefetto... » e aggiungendo successivamente che « il ministro dell'Educazione nazionale e dei culti su proposta della *Commissione*... può assumere impegni, sui fondi stanziati a favore degli AGS, sino all'importo di drs. 20.000 per volta, destinati al potenziamento degli Archivi locali » (cfr art. 27).

Di particolare interesse è l'art. 29 che prevede l'insediamento di una *commissione* presso ciascun archivio locale composta di autorità amministrative, di rappresentanti della cultura cittadina e di un membro del clero. La *commissione* sovrintende alla vita dell'istituto proponendo la nomina del direttore e l'acquisizione di nuovi fondi documentari. Quanto disposto dal citato articolo dà l'idea di un archivio locale inteso come istituto ampiamente integrato nella vita della regione. Poiché l'archivio costituisce il massimo istituto per la raccolta e l'ordinamento della documentazione storica della zona, la legge prevede che esso sia continuamente seguito dall'interessamento delle varie autorità e dei più qualificati rappresentanti della cultura locale. La disposizione che devolve alla *commissione* la proposta per la scelta del direttore ha spesso significato, in pratica, l'attribuzione della carica a membri di antiche e note famiglie della zona. Ciò si verifica, con particolare frequenza, nelle isole Ionie.

Abbiamo lasciato per ultimo l'esame delle disposizioni più importanti, esame dal quale riuscirà più chiaro l'*iter* che la legislazione e la disciplina archivistica greche hanno seguito per raggiungere e chiarire alcuni concetti fondamentali.

Con il primo comma dell'art. 1 gli AGS si prefiggono « ... lo scopo di sovrintendere a tutti gli Archivi pubblici

aventi documenti storici anteriori al cinquantennio... » mentre col 2° comma si stabilisce che « ... possono essere inoltre depositati negli AGS anche documenti posteriori al cinquantennio di cui al paragrafo precedente ».

Il successivo art. 2 chiarisce il concetto di « archivio pubblico » in quanto sono considerati tali, oltre quelli contenenti atti promulgati dai vari governi succedutisi in Grecia (lettere a, b, c,), tutti gli altri indicati alle lettere e, f, g, h, e « gli atti pubblici emanati dallo Stato nell'ultimo cinquantennio » (art. 2, lettera d).

L'art. 3, premesso che gli archivi pubblici si dividono in due sezioni (storica, comprendente i documenti anteriori all'ultimo cinquantennio e amministrativa per i rimanenti), stabilisce che le sezioni storiche, una volta avvenuta la separazione, sono trasferite ogni 5 anni agli AGS « ... dove i documenti vengono depositati o rimangono in via provvisoria... ». Permane la facoltà (già prevista col citato art. 18 del regolamento del 1916) devoluta alle autorità che hanno archivi ritenuti pubblici per legge di provvedere alla istituzione della propria sezione storica; però, una volta costituitasi la medesima, essa viene versata negli AGS. È da notare, a tal proposito, la mansione attribuita al direttore degli AGS di curare « ... la separazione e il trasferimento delle sezioni storiche di archivio nella sede degli AGS » (art. 9, lettera b).

Col 1939 gli AGS divengono, dunque, un archivio « centrale » segnando un notevole progresso sulla situazione precedente. Tale progresso è confermato dall'art. 1 del decreto legge del 30 aprile 1943 in forza del quale viene stabilito che dovrà « ... accentrarsi (negli AGS) tutti i documenti pubblici di contenuto storico anteriori dell'ultimo cinquantennio e, per quelli posteriori, i documenti di indubbio valore storico e non indispensabili all'espletamento dell'attività pubblica corrente, come pure la sovrintendenza su tutti i documenti storici... ».

La centralizzazione degli AGS è rafforzata dal dettato dell'art. 9 della stessa legge, con il quale si afferma che « i fondi degli archivi soppressi o di archivi di enti scientifici e società patrie disciolte sono incorporati negli AGS... ».

Le crescenti necessità degli archivi locali sono riconosciute dall'art. 1 della legge n. 1221 del 17 febbraio 1944 che, in deroga alla cifra di 20.000 drs. devolute per il potenziamento degli archivi locali coll'art. 27 della legge 1939, stanziata per il medesimo fine a favore degli archivi locali « ... già istituiti o in corso di istituzione, qualsiasi somma stanziata per gli AGS nel bilancio del Ministero della Educazione Nazionale e dei Culti e nel conto speciale accreditato in favore degli istituti di Magistero, Lettere e Belle Arti... ».

APPENDICE: TESTI LEGISLATIVI

Rivolgiamo un sentito ringraziamento a Costantino Diamantis, segretario degli AGS., e alla signorina Maria Hereti, archivista negli AGS, che nel corso dei nostri soggiorni ad Atene ci furono larghissimi di cortesie e informazioni fornendo preziosi consigli sull'estensione del presente lavoro. La nostra gratitudine va anche a Giorgio Patrono, studioso di storia bizantina e neo-ellenica, che ha cortesemente tradotto i testi legislativi riportati in appendice. Desideriamo ringraziare particolarmente i direttori e il personale tutto degli archivi di Corfù, Santa Maura, Hydra, i colleghi italiani Maria Francesca Tiepolo, Luigi Lanfranchi e Paolo Selmi dell'AS di Venezia nonché il prof. Antonino Lombardo che, in qualità di presidente della ANAI, ha incoraggiato le nostre ricerche.

Legge istitutiva dell'amministrazione degli archivi generali dello stato (13 novembre 1914).

C O S T A N T I N O
R E D E I G R E C I

Abbiamo decretato e promulghiamo:

Articolo 1

È istituita una amministrazione denominata « Archivi Generali », posta alle dipendenze del Ministero della Educazione Nazionale e dei Culti. Lo scopo della stessa è il coordinamento e la sovrintendenza di tutti gli archivi pubblici ove conservansi documenti di data anteriore ad un cinquantennio.

Possono egualmente essere depositati negli Archivi Generali dello Stato documenti pubblici o privati, di contenuto storico o giuridico, datati dall'epoca dell'assedio di Costantinopoli ed anni successivi, come pure posteriori al termine di cui al primo paragrafo.

Articolo 2

Sono archivi pubblici: *a)* gli archivi delle varie amministrazioni dello Stato; *b)* quelli dei comuni; *c)* quelli delle comunità; *d)* quelli notarili; *e)* quelli dei monasteri.

Articolo 3

Gli archivi pubblici si suddividono in due sezioni: *a)* la Sezione storica comprendente documenti anteriori ad un cinquantennio; *b)* la Sezione di ordinaria amministrazione comprendente i rimanenti.

Le Sezioni storiche d'Archivio dopo la loro separazione da quelle di ordinaria amministrazione, decorso un quinquennio e sempreché non vengano lesi interessi dello Stato o dei privati, sono

trasferite nelle sedi degli « Archivi Generali », ove vengono depositate, ovvero restano in via provvisoria sotto la responsabilità dei rispettivi consegnatari di archivio ai quali incombe anche la responsabilità degli Archivi di ordinaria amministrazione.

Articolo 4

Con decreto Reale e su proposta della Commissione degli « Archivi Generali » è consentita l'istituzione di Archivi storici locali presso Comuni, Monasteri o presso enti scientifici da sottoporre alla giurisdizione degli Archivi Generali medesimi.

Articolo 5

È consentito l'acquisto di documenti di contenuto storico o giuridico, destinati alle collezioni degli Archivi Generali. È consentita, inoltre, l'accettazione di donazioni di documenti d'archivio.

Articolo 6

È vietato fare uscire, per qualunque motivo, dagli Archivi Generali documenti ivi depositati.

Articolo 7

La Direzione degli Archivi Generali rilascia, a richiesta e nell'interesse dei privati, copie di documenti depositati negli Archivi Generali o nelle sedi di Archivio dipendenti osservando le vigenti disposizioni sul bollo.

È consentita, previa autorizzazione della Direzione, la consultazione per ragioni di studio o riproduzioni da parte di privati di documenti conservati negli Archivi Generali.

Ove si prevede possano essere lesi gli interessi dello Stato, la riproduzione, la consultazione o copia di documenti di cui al paragrafo *a)* e *b)* del presente articolo, è consentita solo previa autorizzazione della Commissione degli Archivi Generali ovvero con il consenso del competente Ministero.

Quanto sopra vale anche nei riguardi degli uffici e sedi d'Archivio dipendenti dagli Archivi Generali.

Articolo 8

Il personale degli Archivi Generali è composto: *a)* dal Direttore, avente il grado e lo stipendio equivalente a quello di conse-

gnatario della Biblioteca Nazionale; *b)* dal Segretario, avente il grado e lo stipendio di Capo Sezione di II classe, promovibile dopo un triennio di effettivo e lodevole servizio a Capo Sezione di I classe; *c)* da tre Archivisti di grado e stipendio equivalente ad applicato di I classe, promovibili dopo un quinquennio di effettivo e lodevole servizio al grado di Segretario di II classe con diritto, trascorso un quinquennio di effettivo e lodevole servizio, ad uno scatto mensile di stipendio pari a drs. 50 e *d)* da tre inservienti aventi diritto ad un salario di drs. 80 mensili e da un famiglia avente diritto ad un salario di drs. 60 mensili.

Articolo 9

A Direttore degli Archivi Generali è nominato per decreto reale: *a)* un dottore in giurisprudenza o in filosofia laureato da una università greca ovvero da una università straniera con la quale vige il diritto di reciprocità per il riconoscimento dei titoli rilasciati, dedicatosi per un quinquennio alla storia greca contemporanea e avente pubblicazioni di carattere archivistico degne di menzione; *b)* un funzionario che per un quinquennio abbia svolto funzioni di segretario degli Archivi Generali; *c)* un funzionario che per un quinquennio abbia svolto funzioni di capo sezione presso la Biblioteca Nazionale o presso la Biblioteca del Parlamento. Ai fini della prima applicazione della presente legge può essere nominato alla carica di Direttore degli Archivi Generali uno studioso dedicatosi in modo particolare alla storia greca contemporanea e in grado di comprovare la sua capacità in materia di ricerche di Archivio e pubblicazioni di lavori di archivistica.

A Segretario è nominato per decreto reale: *a)* un dottore in giurisprudenza o in filosofia laureato in una università greca, ovvero in una università straniera con la quale vige l'obbligo di reciprocità del riconoscimento dei titoli rilasciati; *b)* un impiegato che abbia prestato servizio alle dipendenze della Biblioteca Nazionale o alle dipendenze della Biblioteca del Parlamento con funzioni di segretario di I classe per almeno un triennio, che sia conoscitore della lingua tedesca o francese o italiana o inglese e con preferenza nei riguardi di coloro che dimostrino di conoscere anche la lingua turca.

Sono nominati archivisti per Decreto Reale gli impiegati in possesso della licenza ginnasiale, ovvero in servizio col grado di applicato ministeriale di prima classe o equipollente.

Articolo 10

Il Direttore: *a)* dirige gli Archivi Generali; *b)* provvede alla separazione e trasferimento dei documenti facenti parte delle se-

zioni storiche *c)* ispeziona, per deliberazione della Commissione o per ordine del Ministro, gli Archivi locali; *d)* propone al Ministero la nomina e il licenziamento degli archivisti, degli inserienti e del famiglia *e)* dispone mensilmente dall'accreditamento di fondi destinati allo acquisto di documenti, della somma sino ad drs. 100 con l'obbligo della presentazione del rendiconto.

Il Segretario: *a)* tiene i registri e la corrispondenza dell'ufficio *b)* dirige i lavori di registrazione e collocazione dei documenti entrati a far parte degli Archivi Generali *c)* sostituisce il Direttore assente o impedito limitatamente alle funzioni previste nel comma *a)* *b)* e *c)* del primo paragrafo del presente articolo.

Gli archivisti: *a)* provvedono alla collocazione e inventariazione dei documenti; *b)* sono consegnatari della documentazione depositata negli archivi; *c)* uno di essi, a giudizio del Direttore, sostituisce il Segretario assente o impedito, limitatamente alle funzioni previste nel comma *a)* e *b)* del terzo paragrafo del presente articolo.

Articolo 11

È costituita una Commissione degli Archivi Generali dello Stato nominata per un triennio con decreto reale e composta da: *a)* tre professori della facoltà di filosofia dell'università di Atene, studiosi di storia e civiltà del popolo greco *b)* tre professori della facoltà di giurisprudenza della stessa università dediti a studi di storia greca.

L'assemblea è valida se sono presenti almeno quattro membri.

Il presidente della Commissione è nominato dai membri della stessa e dura in carica un anno. Il suo voto è deliberante in caso di parità di voti.

Articolo 12

La Commissione degli Archivi Generali: *a)* sovrintende all'intero funzionamento degli archivi, ai documenti delle sezioni storiche e, ai sensi dell'art. 4, alle sedi di archivio dipendenti; *b)* propone al Ministero, in conformità all'art. 4, l'istituzione di Archivi locali a carattere stabile; *c)* propone al Ministero la nomina, le sanzioni disciplinari e il licenziamento del Direttore e del Segretario, nonché la promozione di quest'ultimo; *d)* infligge le punitazioni disciplinari di ordinaria amministrazione al personale impiegato applicando multe sino all'ammontare della metà dello stipendio mensile; *e)* approva, su proposta del direttore, l'acquisto di documenti per gli Archivi Generali oltre il limite di spesa previsto nel comma 7, paragrafo 5° dell'art. 10; *f)* approva, previa auto-

rizzazione del Ministero e trascorsi anni 5 dal relativo deposito, la distruzione dei documenti inutili depositati negli Archivi Generali o nelle sedi di Archivio dipendenti.

Articolo 13

Sotto la sovrintendenza della Commissione e la immediata direzione del Direttore è edita annualmente una pubblicazione avente per oggetto lo studio della storia greca contemporanea in relazione ai documenti conservati negli Archivi Generali.

Articolo 14

Entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente Legge, i documenti pubblici, anteriormente acquisiti, appartenenti agli archivi menzionati nell'art. 2, devono essere denunciati al direttore degli Archivi Generali. A tal fine dovrà essere prodotto elenco particolareggiato in duplice copia di cui una è acquisita agli atti d'ufficio del Direttore degli Archivi Generali, l'altra è restituita al denunciante munita del visto di questi.

È vietata l'uscita dagli archivi dei documenti denunciati.

Decorso il termine di cui sopra, tutti i documenti d'archivio non denunciati si considerano acquisiti allo Stato per cui dopo l'entrata in vigore della presente Legge, sequestrati di autorità, saranno depositati negli Archivi Generali, applicando nei riguardi del detentore e di qualsiasi complice di questi, la pena della reclusione da uno sino a sei anni e la pena pecuniaria di drs. 50 sino a drs. 500. Se trattasi di impiegato dello Stato o di un Comune, esso è licenziato dall'impiego. Al denunciante tale possesso illegittimo, è concesso a titolo di compenso la metà della pena pecuniaria di cui sopra.

Articolo 15

Per le prime spese d'impianto degli Archivi è imputata sul bilancio del Ministero della Educazione Nazionale e dei Culti la somma di drs. 5.000, drs. 2.000 annue per spese di ordinaria amministrazione, illuminazione, riscaldamento, libri della biblioteca e spese di rilegatura, manutenzione locali, mobili, uniformi per il personale e drs. 500 per trasferte del direttore; inoltre drs. 5.000 per la edizione della pubblicazione annua e drs. 4.000 per l'acquisto dei documenti di cui all'art. 2.

Articolo 16

Con imputazione sul Bilancio speciale del Ministero della Educazione Nazionale e dei Culti è autorizzata la spesa di drs. 2.000 per fornitura di registri di servizio e materiale di cancelleria, e, a partire dal secondo anno, drs. 500 annue.

Articolo 17

Qualunque decisione della Commissione degli Archivi Generali riguardante il personale ossia la nomina, promozione e licenziamento di questo, le sanzioni disciplinari a carico del direttore e del segretario, l'istituzione di archivi locali e qualunque spesa ad eccezione di quelle destinate all'acquisto di documenti, è sottoposta all'approvazione del competente Ministero.

È vietato il possesso o l'acquisto per uso privato da parte del personale addetto agli Archivi Generali dei documenti di cui all'articolo 1.

È consentito al Ministero della Educazione Nazionale e dei Culti di sottoscrivere accordi con privati al fine di acquisire a favore degli Archivi Generali i documenti di cui al paragrafo 2 dell'art. 1, previo parere della Commissione menzionata nell'art. 11.

Tale convenzione è sottoposta, con il relativo elenco dei documenti da acquistare, al Parlamento per l'approvazione.

Articolo 18

L'Archivio del Senato esistente a Corfù è conservato e posto sotto l'immediata giurisdizione degli Archivi Generali; esso è diretto da un direttore avente il grado e lo stipendio di segretario di 2^a classe, nominato con decreto reale. Questi deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in filosofia rilasciata da una Università greca, ovvero da una Università straniera con la quale vige l'obbligo del riconoscimento dei titoli rilasciati, e deve dimostrare di conoscere la lingua italiana; ovvero da uno studioso di storia greca contemporanea in grado di comprovare le sue capacità in relazione ai lavori d'archivio.

A questi è conferito in via straordinaria l'incarico di sovrintendere sugli Archivi dell'Eptaneso. Nel bilancio dello Stato è imputata la spesa annua di drs. 1.000 per spese di istituzione degli Archivi, manutenzione degli Archivi dipendenti, mobili, servizi interni, materiale di cancelleria, pulizia dei locali, trasferte del direttore ecc. Con decreto reale sarà nominata una Commissione speciale di vigilanza sull'Archivio e sarà ivi regolamentata la materia relativa al suo funzionamento.

Regolamento del servizio degli archivi generali dello stato (20 febbraio 1916).

COSTANTINO
RE DEI GRECI

Visto l'art. 10 della legge 380 «sull'istituzione dell'amministrazione degli Archivi Generali dello Stato», su proposta del Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti, abbiamo decretato e promulghiamo quanto segue:

CAPITOLO I

Sulla Sovrintendenza degli Archivi Generali.

Art. 1

La Sovrintendenza è convocata in via ordinaria entro la prima decade di ogni bimestre e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente. La convocazione è fatta a cura del Presidente almeno tre giorni prima e comprende gli argomenti da discutere. Alle riunioni della Sovrintendenza prende parte, senza diritto al voto, il Direttore degli Archivi Generali che si riri-
ra allorché sono in discussione argomenti riguardanti la sua persona.

Art. 2

Tutte le deliberazioni della Sovrintendenza sono prese, per votazione palese, a maggioranza assoluta di voti. Delle riunioni di questa vengono trascritti in apposito libro i verbali che, a cura del Presidente, sono compilati dal segretario e sottoscritti dai presenti alla riunione.

Art. 3

Il Presidente della Sovrintendenza dirige le riunioni, sottoscrive le decisioni e, in genere, rappresenta la Sovrintendenza. In caso di impedimento o di assenza del Presidente il medesimo è sostituito dal membro più anziano della Sovrintendenza.

Art. 4

Le mansioni di Segretario sono svolte dal segretario degli Archivi Generali il quale si ritira allorché sono in discussione argomenti riguardanti la persona del direttore, nel qual caso le mansioni di Segretario sono svolte dal più giovane dei membri presenti; ovvero dallo stesso Direttore nel caso siano in discussione argomenti riguardanti la persona del Segretario.

Art. 5

La Sovrintendenza conferisce per la durata di un semestre ad uno dei suoi membri l'incarico della diretta sovrintendenza sugli Archivi Generali. In caso di impedimento o di assenza, questi è sostituito, per deliberazione del Presidente, con altro membro della Sovrintendenza.

CAPITOLO II

Sul personale degli Archivi Generali.

Art. 6

Il Direttore stabilisce le modalità che ritiene più idonee per l'espletamento del servizio e distribuisce le funzioni al personale dipendente secondo le capacità e qualità di ciascuno. Corrisponde, nei casi di urgenza, direttamente con le pubbliche autorità riferendo al tempo stesso al ministero, ha in custodia il sigillo dell'ufficio e il libro di matricola del personale e, entro il primo bimestre di ogni anno, sottopone al superiore Ministero e alla Sovrintendenza relazione sull'attività svolta durante l'anno decorso.

Art. 7

Il Segretario cura la tenuta del protocollo, del registro delle copie eseguite, del registro inventario e di quello delle spese. Con-

trolla i registri tenuti dal personale dipendente ed è responsabile dell'ordine nella sala di consultazione.

Art. 8

Gli inservienti sono incaricati dal direttore della cura della sala di consultazione e del deposito. L'addetto alla sorveglianza della sala di consultazione è responsabile dei documenti introdotti in questa, cura la tenuta del registro di consultazione e del catalogo della biblioteca. Il custode sovrintende al deposito in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 18, curando la tenuta dell'inventario.

Art. 9

L'orario giornaliero di lavoro del direttore, del segretario e degli inservienti è stabilito in ore sei lavorative, quello degli uscieri in ore sette. Dal 15 giugno al 15 agosto l'orario di lavoro è di cinque ore lavorative al giorno, con divieto di protrazione di orario oltre le ore 13. Gli Archivi Generali rimangono chiusi negli stessi giorni in cui rimane chiuso il superiore Ministero per l'Educazione Nazionale e dei Culti.

CAPITOLO III

Del versamento.

Art. 10

Il versamento di documenti agli Archivi Generali da parte di qualunque autorità ha luogo previa autorizzazione della Sovrintendenza. Trattandosi di versamento di documenti da parte di Archivi comunali o provinciali, è necessaria inoltre l'autorizzazione del competente prefetto.

Art. 11

Per qualunque versamento di documenti fatto agli Archivi Generali è redatto apposito verbale o rilasciata ricevuta di consegna.

Art. 12

A giudizio del Direttore possono considerarsi documenti di contenuto storico le circolari, i proclami e simili aventi carattere ufficiale o privato.

CAPITOLO IV

Dell'inventario e classificazione dei documenti.

Art. 13

I documenti entrati a far parte degli Archivi Generali vengono riportati nell'inventario generale. Questo è redatto dal segretario e controfirmato, su ciascun foglio, dal Direttore. Nell'inventario generale non sono ammesse cancellature.

Art. 14

I documenti riportati nell'inventario generale sono classificati in fondi, divisi in sezioni che, a loro volta, sono composte di un analogo numero di buste. Per ciascun fondo è redatto apposito elenco. Previa autorizzazione della Sovrintendenza può essere inoltre redatto un indice toponomastico e onomastico.

Art. 15

Per ogni busta è compilata dal segretario, in duplice esemplare, apposita scheda indicante la descrizione del contenuto, lo stato di conservazione e il numero di documenti. Una delle due schede è allegata alla busta, l'altra è conservata dall'ufficio per le necessità del servizio. La scheda può essere sostituita nel caso in cui vengono ad aggiungersi nella busta nuovi documenti.

CAPITOLO V

Del deposito dei documenti.

Art. 16

I documenti versati negli Archivi Generali sono collocati nel deposito, secondo quanto previsto nell'art. 14 della legge 380. Dei fondi esistenti in deposito è tenuto apposito elenco. Se la massa dei fondi esistenti nel deposito richiede un'ulteriore sistemazione, questi possono essere divisi in due sezioni: la sezione propriamente storica e quella corrente, contenente quest'ultima documenti di importanza secondaria.

Art. 17

Autografi di personaggi illustri o altri documenti di eccezionale importanza possono essere collocati in luoghi separati dopo aver inserito copia di questi nella busta da cui sono stati tolti.

Art. 18

Della custodia e sicurezza dei fondi depositati è responsabile il custode. Egli provvede alla consegna delle buste richieste nella sala di consultazione e ne cura la restituzione. È fatto divieto al custode di aprire le buste esistenti nel deposito salvo in sala di consultazione, presenti il Direttore o il segretario. È proibita l'uscita dal deposito di buste contenenti documenti se non allo scopo di studio da compiere nella sala di consultazione.

Art. 19

Il deposito è separato e distinto dagli uffici degli Archivi Generali. L'installazione e l'uso della luce è consentito solo in caso di necessità e mediante impiego di luce chiusa portatile.

CAPITOLO VI

Dei documenti inutili.

Art. 20

I documenti ritenuti dal Direttore inutili possono non essere inventariati sino all'autorizzazione della Sovrintendenza.

Art. 21

I documenti ritenuti, a norma delle vigenti disposizioni, inutili sono distrutti o venduti previa autorizzazione della Sovrintendenza.

Art. 22

La distruzione dev'essere confermata per atto scritto ed avviene a cura del custode, presente il segretario.

Art. 23

La vendita ha luogo secondo le modalità previste per l'alienazione di beni appartenenti allo Stato. Il compratore è obbligato a destinare la carta acquistata a scopi industriali o altro fine analogo.

CAPITOLO VII

Della sala di consultazione e Biblioteca.

Art. 24

La sala di consultazione è destinata alla trascrizione, ricerca scientifica e studio dei documenti già inventariati.

Art. 25

Gli studiosi sono registrati in apposito registro. Essi chiedono le buste da cui trarre le copie destinate a scopi di studio servendosi di apposito modulo fornito dalla Direzione. Ciascun studioso ha diritto a una busta per volta.

Art. 26

L'uso ed impiego di mezzi chimici per facilitare la lettura dei documenti è proibito. È ammessa la fotoreproduzione dei documenti solo previa autorizzazione del Direttore.

Art. 27

Lo studio o la riproduzione di documenti da parte del personale dipendente dagli Archivi Generali è consentito solo previa autorizzazione del Direttore.

Art. 28

L'orario della sala di consultazione è stabilito su proposta della Sovrintendenza e per deliberazione del Ministero.

Art. 29

La Biblioteca è ubicata in ambienti distinti dal deposito e posta sotto la diretta responsabilità dell'impiegato addetto alla

sala di consultazione che ne redige il catalogo. La consultazione dei libri della Biblioteca è consentita solo previa autorizzazione del Direttore.

CAPITOLO VIII

Della riproduzione dei documenti.

Art. 30.

Qualunque richiesta da parte di privati intesa ad ottenere la riproduzione di documenti depositati negli Archivi Generali è fatta su carta da bollo. Le copie vengono eseguite su carta da bollo.

Art. 31

La trascrizione di documenti è eseguita a cura di privati copisti nominati dal Direttore. L'onorario dovuto a questi è a carico del richiedente in ragione di centesimi cinquanta per ogni pagina di carta da bollo.

Art. 32

Le copie richieste da autorità pubbliche sono eseguite a cura dell'Ufficio degli Archivi Generali compatibilmente alla disponibilità di tempo; altrimenti l'autorità richiedente può inviare sul posto un proprio dipendente per la trascrizione.

CAPITOLO IX

Del Bollettino scientifico.

Art. 33

Il Bollettino edito dalla Sovrintendenza e posto sotto la responsabilità del Direttore degli Archivi Generali reca il titolo: « Monumenti di storia greca contemporanea ».

Art. 34

Le pubblicazioni sul Bollettino sono autorizzate di volta in volta dal Direttore. Per i documenti destinati ad essere pubblicati valgono le disposizioni di cui al paragrafo 3, art. 7 della legge su-

gli Archivi Generali. Se trattasi di documenti diplomatici posteriori ai termini previsti dall'art. 1 di detta legge, dev'essere richiesto il parere del Ministro per gli Affari Esteri. La pubblicazione di documenti riferentisi a persone viventi ha luogo previo consenso di queste. Nel Bollettino possono essere compresi documenti non appartenenti ai fondi degli Archivi Generali.

Art. 35

Esemplari del Bollettino sono inviati a biblioteche pubbliche e universitarie, a biblioteche di istituti scientifici, ad enti e a studiosi di storia contemporanea, nonché a studiosi stranieri e, a titolo di scambio, a pubblicazioni periodiche scientifiche. Le copie distribuite non possono superare un terzo di quelle edite.

Art. 36

La vendita delle copie del Bollettino è fatta al prezzo stabilito dalla Sovrintendenza in sede di edizione e previa esibizione di quietanza attestante il versamento a favore dell'Erario del relativo prezzo. Il compratore ha diritto di rivendere per conto proprio gli esemplari acquistati al prezzo stabilito dalla Sovrintendenza in sede di edizione e riportato sulla copertina esterna. Tale prezzo dev'essere stabilito in modo che rimanga a favore del rivenditore un margine utile del 20-25%. La vendita e, in genere, la gestione amministrativa del Bollettino è curata dal Segretario che tiene apposito registro delle copie vendute.

Art. 37

Gli autori dei lavori pubblicati ricevono in omaggio cinquanta esemplari della loro pubblicazione. Al donatore di documenti pubblicati sono concessi degli esemplari il cui numero è stabilito dalla Sovrintendenza.

CAPITOLO X

Dei documenti degli Archivi pubblici.

Art. 38

Qualsiasi autorità i cui Archivi sono, a norma di legge, ritenuti pubblici, ha l'obbligo di separare e inventariare la sezione storica del proprio Archivio dandone comunicazione alla Direzione degli Archivi Generali.

Art. 39

Se tra le autorità i cui Archivi sono, a norma di legge, ritenuti pubblici e gli Archivi Generali sorge discordanza circa la destinazione e consegna dei documenti della sezione storica, la risoluzione è demandata al Ministero da cui dipende detta autorità che decide di concerto con quello dell'Educazione Nazionale e dei Culti.

Art. 40

È fatto divieto a qualsiasi autorità, i cui Archivi sono a norma di legge ritenuti pubblici, di distruggere o alienare senza l'autorizzazione della Sovrintendenza qualsiasi documento anche se successivo ai termini previsti dall'art. 1 della legge sugli Archivi Generali.

Art. 41

I documenti posteriori ai termini previsti dall'art. 1 della legge sugli Archivi Generali, non ritenuti utili dall'Autorità cui questi appartengono, possono essere richiesti dalla Direzione degli Archivi Generali previa autorizzazione della Sovrintendenza.

Art. 42

Qualsiasi autorità, i cui Archivi sono a norma di legge ritenuti pubblici, può depositare presso gli Archivi Generali i documenti di contenuto storico sempreché esista nel deposito lo spazio sufficiente per accoglierli.

CAPITOLO XI

Sull'inventario e deposito dei fondi privati.

Art. 43

Gli archivi storici privati, dichiarati tali a norma dell'art. 14 della legge 380, possono venir depositati in custodia negli Archivi Generali dietro autorizzazione della Sovrintendenza e approvazione del Ministero.

CAPITOLO XII

Sugli Archivi locali.

Art. 44

È consentita l'istituzione di Archivi locali allorché la quantità di documenti ivi esistenti è notevole, ovvero motivi storici optino in favore di questa.

Art. 45

Istituito l'Archivio locale, il dirigente è tenuto a rimettere alla Direzione degli Archivi Generali copia dell'inventario dei documenti esistenti in archivio, sottoscritta dallo stesso e convalidata dall'autorità cui appartiene l'archivio.

Art. 46

Possono essere eseguite ispezioni nell'Archivio locale da parte di un delegato della Sovrintendenza per deliberazione della medesima o per disposizione del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti. Allo stesso Ministero è dato incarico della pubblicazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Legge sul riordinamento degli archivi generali dello stato (12 ottobre 1939).

GIORGIO II

RE DEI GRECI

Su proposta del Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'Amministrazione pubblica istituita con Legge 380/1914 con il nome di « Archivi Generali dello Stato » è posta alle dipendenze del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti. Essa si prefigge lo scopo di sovrintendere a tutti gli archivi pubblici aventi documenti storici anteriori al cinquantennio.

Per decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti possono essere depositati negli Archivi Generali dello Stato anche documenti posteriori al cinquantennio di cui al paragrafo precedente.

Art. 2

Sono considerati archivi pubblici quelli contenenti: *a)* gli atti promulgati dagli imperatori bizantini, dai membri delle dinastie imperiali e dai dignitari dello Stato bizantino; *b)* gli atti emanati dalle Autorità turche durante il periodo della dominazione turca; *c)* gli atti emanati dalle Autorità latine e venete nei territori greci occupati da queste; *d)* gli atti pubblici emanati dallo Stato nell'ultimo cinquantennio; *e)* i provvedimenti comunali prima e immediatamente dopo il periodo risorgimentale; *f)* gli archivi notarili del periodo della dominazione turca e degli anni successivi;

g) tutti gli atti ecclesiastici (patriarcali, parrocchiali, di monasteri ecc.; h) gli archivi degli enti di diritto pubblico; i) gli archivi delle comunità e degli istituti d'istruzione ellenici all'estero.

Art. 3

Gli Archivi pubblici si dividono in due sezioni: a) la sezione storica, comprendente documenti anteriori all'ultimo cinquantennio, e b) la sezione amministrativa comprendente i rimanenti.

Le sezioni storiche, una volta avvenuta la separazione da quelle amministrative, sono trasferite ogni cinque anni – sempreché ciò non sia contrario all'interesse dello Stato e dei privati – nella sede degli Archivi Generali ove vengono depositate o rimangono in via provvisoria nei locali di questi sotto la responsabilità degli archivisti addetti.

Art. 4

È consentito l'acquisto di documenti di contenuto storico o giuridico da destinare agli Archivi Generali. Possono essere accettate donazioni di documenti.

Art. 5

È vietato esportare dagli Archivi Generali dello Stato documenti ivi depositati.

Art. 6

A richiesta e nell'interesse dei privati, la Direzione degli Archivi Generali può rilasciare copie di documenti osservando le disposizioni in materia di bollo.

È consentito lo studio e l'esecuzione da parte dei privati di copie di documenti depositati negli Archivi Generali previa autorizzazione della Direzione.

Il rilascio di copie, lo studio e la riproduzione dei documenti di cui al paragrafo a) e b) del presente articolo, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Commissione degli Archivi Generali; ovvero, all'autorizzazione del Ministero nel caso in cui si ravvisi azione contraria agli interessi dello Stato.

Art. 7

Il personale degli Archivi Generali dello Stato è composto:
a) da un Direttore con grado e stipendio di direttore di seconda

classe promovibile dopo un triennio di servizio attivo, al grado e stipendio di Direttore di prima classe b) da un Segretario con grado e stipendio di prima classe promovibile, ogni tre anni, sino al grado e stipendio di Capo Sezione di seconda classe c) da quattro archivisti con grado e stipendio di scrivano di prima classe promovibili ogni triennio al grado e stipendio di segretario di seconda classe d) di un dattilografo con grado e stipendio di scrivano di seconda classe promovibile ogni triennio sino al grado e stipendio di segretario di seconda classe e) di due uscieri con grado e stipendio di uscieri di seconda classe f) da un inserviente con grado e stipendio di uscieri di terza classe.

Art. 8

1 – Quale direttore degli archivi Generali dello Stato è nominato con regio decreto: a) il possessore di laurea in filosofia o in legge, laureato da una Università Ellenica dedicatosi per almeno un quinquennio alla storia Greca medioevale e contemporanea e autore di pubblicazioni di contenuto archivistico o storico; b) il segretario degli Archivi Generali dello Stato con almeno cinque anni di servizio attivo e in possesso di laurea in filosofia o in legge conseguita in una Università greca, ovvero titolo equipollente conseguito all'estero.

2 – La qualifica di Direttore degli Archivi Generali dello Stato non è incompatibile con quelle di professore ordinario, incaricato o supplente di Università. Nel caso in cui il Direttore degli Archivi Generali sia anche Professore ordinario, incaricato o supplente, di Università, questi percepisce – in aggiunta alla retribuzione quale Professore Universitario – un supplemente di retribuzione pari alla 1/2 dello stipendio di Direttore Ministeriale di prima classe.

3 – Quale segretario degli Archivi Generali dello Stato è nominato il possessore di laurea in filosofia o in legge conseguita in una Università greca, ovvero titolo equipollente conseguito all'estero, conoscitore della lingua tedesca o francese o turca o italiana, dopo aver sostenuto e superato prova d'esame dinanzi ad una commissione composta da due membri della Commissione degli Archivi Generali e dal direttore di questi.

4 – Quali Archivisti degli Archivi Generali dello Stato sono nominati coloro che, in possesso di licenza ginnasiale, abbiano sostenuto e superato, dinanzi alla Commissione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'esame di paleografia.

La nomina del Segretario e degli Archivisti avviene con regio decreto su proposta del Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti.

5 - Quale dattilografo è nominato con decreto ministeriale, su proposta del direttore degli Archivi Generali, colui che, in possesso di licenza ginnasiale, è a conoscenza della dattilografia, ovvero il già facente funzione di dattilografo presso gli Archivi Generali da almeno un quinquennio.

6 - Gli uscieri e l'inserviente sono nominati, con decreto ministeriale, su proposta del direttore degli Archivi Generali.

Art. 9

Il direttore *a)* dirige gli Archivi Generali; *b)* cura la separazione e il trasferimento delle sezioni storiche d'archivio nella sede degli Archivi Generali, *c)* ispeziona, per decisione della Commissione o per ordine del Ministro, gli Archivi locali; *d)* propone al Ministero la nomina, promozione e il licenziamento degli Archivisti, degli uscieri e dell'inserviente, *e)* sull'accreditamento stanziato per acquisto di documenti, può disporre a tal fine sino all'importo di drs. 4.000 mensili.

Il Direttore che si allontana dalla sua sede per motivi di servizio riceve la retribuzione spettantegli e le accessorie indennità di trasferta.

L'indennità giornaliera e quella di trasferta gravano sull'apposito capitolo del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti.

Il Segretario *a)* cura la tenuta dei registri e la corrispondenza della sede, *b)* dirige le operazioni di inventario dei documenti entrati a far parte degli Archivi Generali *c)* sostituisce il direttore in caso di impedimento o di assenza di questi nelle sole funzioni di cui ai capi *a)* e *c)* del primo paragrafo del presente articolo

Gli Archivisti: *a)* curano l'archiviazione e qualunque altra operazione riguardante l'archivio, *b)* sono responsabili del deposito, *c)* uno di questi, a scelta del direttore, sostituisce il Segretario in caso di impedimento o di assenza nelle sole funzioni di cui ai capi *a)* e *b)* del terzo paragrafo del presente articolo.

Art. 10

Con regio decreto è insediata e nominata ogni triennio la Commissione degli Archivi Generali dello Stato, composta dai seguenti membri: *a)* da due professori della Facoltà di Filosofia dell'Università di Atene, *b)* dal professore della Facoltà di Filosofia - direttore della Sezione Manoscritti della Biblioteca Nazionale, *c)* da due professori delle Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università, *d)* dal Direttore Generale delle Lettere e Belle Arti del

Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti, ovvero dal suo legale sostituto, in caso di impedimento o di assenza di questi, *e)* dal direttore dell'Amministrazione Civile del Ministero degli Interni sostituibile, in caso di impedimento o di assenza, da un capo divisione di detto Ministero, *f)* dal direttore degli Archivi Generali dello Stato.

La riunione è valida se sono presenti almeno cinque membri. Il Presidente della Commissione è eletto, ogni anno, dai membri componenti la Commissione e il suo voto è prevalente in caso di parità di voti. Il Presidente può essere rieletto alla scadenza del suo mandato.

Art. 11

La Commissione degli Archivi Generali: *a)* sovrintende alla complessiva attività degli Archivi Generali, alle sezioni storiche di documenti depositati negli Archivi pubblici e ai dipendenti Archivi locali, *b)* propone al Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti l'istituzione a norma dell'articolo 23 e seguenti degli Archivi locali, *c)* propone al Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti la nomina, la promozione, la punizione disciplinare, il licenziamento del Segretario, *d)* infligge al personale dipendente, ad eccezione del Direttore, le sanzioni disciplinari o pecuniarie, previa approvazione delle relative deliberazioni da parte del Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti, *e)* approva, su proposta del Direttore, l'acquisto di documenti da destinare agli Archivi Generali o ai dipendenti Archivi locali, *f)* approva, trascorso un quinquennio dalla loro entrata negli Archivi Generali e previa autorizzazione del Ministro, la distruzione dei documenti ritenuti inutili, *g)* propone al Consiglio di Amministrazione del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti la sanzione disciplinare da infliggere al Direttore.

Art. 12

A cura della Commissione e sotto la direzione del Direttore è pubblicato un Bollettino annuo riguardante la storia greca basato, in modo particolare, sullo studio dei documenti conservati negli Archivi Generali.

A cura della Commissione e sotto la direzione del Direttore sono pubblicate periodicamente, sotto il titolo *Biblioteca degli Archivi Generali dello Stato*, una serie di monografie relative alla storia greca medievale e moderna, aventi per oggetto l'esame e lo studio di documenti conservati negli Archivi Generali, negli Archivi locali, nelle Biblioteche pubbliche e comunali, nei monasteri e nelle col-

lezioni private, nonché negli Archivi e nelle Biblioteche estere. In detta *Biblioteca* possono essere pubblicati inventari di manoscritti e di documenti.

Art. 13

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro un mese dalla loro acquisizione, tutti i documenti storici in possesso di privati residenti nello Stato devono essere denunciati al competente Ufficio del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti.

I documenti non denunciati entro i termini prefissi, su proposta della Commissione degli Archivi Generali e per decisione del Ministro, possono essere sequestrati e depositati negli Archivi Generali dello Stato.

È vietato esportare dallo Stato manoscritti, documenti pubblici, stampati e libri rari riguardanti la storia greca, a qualunque epoca essi appartengono.

Colui che in trasgressione delle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi, esporta documenti, manoscritti o libri rari, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la pena pecuniaria di drs. mille sino a drs. centomila; i manoscritti, i documenti e i libri rari, vengono sequestrati e depositati negli Archivi Generali, ovvero nella Biblioteca Nazionale. Coloro che contribuiscono sotto qualsiasi forma ad impedire l'esportazione all'estero di manoscritti, documenti e libri rari sono compensati con un premio pecuniario da stabilirsi su decisione del Consiglio Generale delle Biblioteche della Grecia.

Qualunque trasferimento entro il territorio nazionale di documenti o manoscritti conseguente a donazione, vendita o eredità dovrà essere denunciato entro un mese al Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti o agli Archivi Generali sia dal precedente che dal nuovo possessore.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli abati dei monasteri, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, devono denunciare al Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti, Direzione generale delle Lettere e Belle Arti, i documenti e i manoscritti esistenti nei rispettivi monasteri.

Una copia dell'inventario dei documenti e manoscritti denunciati a norma del presente articolo è inviata dal Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti, per quanto riguarda i manoscritti e i libri rari, alla Direzione della Sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale, per i documenti, alla Direzione degli Archivi Generali dello Stato.

È vietato al personale dipendente degli Archivi Generali dello Stato il possesso o acquistato per uso privato dei documenti di cui all'articolo 2.

Art. 14

La spesa stanziata nel bilancio del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti a favore degli Archivi Generali dello Stato e quella annualmente erogata a carico del conto speciale per gli Istituti di Magistero, Lettere e Belle Arti, sono destinate per le necessità varie di servizio: acquisto di documenti e di manoscritti, tavole e litografie, spese di pulizia, luce e riscaldamento, compensi dovuti ad operai per trasporto di pubblici archivi, riparazioni, forniture mobili, schedari, uniformi per uscieri, cartelle, cancelleria, materiale fotografico, acquisto e legatura di pubblicazioni, pubblicazione di lavori scientifici.

Le spese per trasferte e indennità giornaliera del Direttore e degli impiegati degli Archivi Generali dello Stato, sono a carico del bilancio del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti. In caso di missione straordinaria all'estero le indennità sopra menzionate gravano per decisione del Ministro, sugli accreditamenti stanziati in favore degli Archivi Generali dello Stato, di cui al paragrafo precedente.

Per l'erogazione dell'accreditamento annuo concesso agli Archivi Generali dello Stato a carico del conto speciale degli Istituti di Magistero, Lettere e Belle Arti, e per la destinazione delle entrate eventualmente conseguite, è redatto annualmente un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Ministero per l'Educazione Nazionale e dei Culti.

Tale bilancio è sottoposto per l'approvazione al Ministero dell'Educazione Nazionale entro il mese di febbraio; entro il mese d'aprile dev'essere sottoposto per l'approvazione il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente.

Per l'impegno di spese gravanti sull'accreditamento concesso agli Archivi Generali dello Stato e sino all'ammontare di drs. cinquemila è sufficiente l'autorizzazione del Direttore; per spese eccedenti tale importo è necessaria l'autorizzazione della Commissione degli Archivi Generali e conseguente approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti.

Art. 15

È data facoltà al Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti di stipulare, previo parere della Commissione di cui all'art.

10, contratti d'acquisto per il materiale di cui all'art. 2 destinato agli Archivi Generali dello Stato.

Tale contratto è sottoposto, unitamente al catalogo dei manoscritti da acquistare, all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 16

I documenti appartenenti ad archivi soppressi, ad enti scientifici privati e monasteri disciolti, sono incorporati negli Archivi Generali dello Stato. I manoscritti appartenenti alle stesse amministrazioni e persone giuridiche sopra menzionate si depositano nella Sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale.

Art. 17

Su proposta della Commissione degli Archivi Generali dello Stato e, qualora trattasi di istituti religiosi, previo parere del Sacro Sinodo, il Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti può disporre il distacco dagli Archivi di monasteri, dagli Archivi storici e dalle biblioteche rientranti nella competenza del Ministero dell'Educazione Nazionale e il deposito nella Sezione manoscritti della Biblioteca Nazionale, di documenti preziosi e di manoscritti la cui conservazione possa ritenersi di notevole interesse.

Art. 18

A richiesta di studiosi, il Direttore degli Archivi Generali può richiedere in prestito manoscritti e documenti conservati negli archivi di enti e monasteri, negli archivi di enti scientifici e nelle biblioteche pubbliche.

I manoscritti e documenti ricevuti in prestito possono rimanere per ragioni di studio negli Archivi Generali per un periodo non eccedente i mesi sei.

Art. 19

I privati e gli enti scientifici privati possessori di documenti storici, possono depositare questi negli Archivi Generali dello Stato conservando il diritto a ritirarli quando essi lo desiderano.

Dal deposito e riconsegna di tali documenti viene redatto verbale.

Art. 20

Sino all'istituzione della Sezione speciale, annessa nella Scuola per funzionari statali, il Direttore degli Archivi Generali, previa

autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti, può organizzare corsi speciali di paleografia e di archivistica senza aggravio di spese a carico del bilancio dello Stato.

Detti corsi possono essere frequentati dal personale dipendente degli Archivi Generali, dagli archivisti degli Archivi locali, dagli insegnanti che frequentano i seminari della facoltà di Magistero nonché da studenti e studiosi. Le spese di trasferta degli impiegati degli Archivi locali per la partecipazione a detti corsi sono a carico degli istituti stessi.

Art. 21

Per le ispezioni presso gli Archivi Generali, il Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti può impiegare il personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 22

La Direzione degli Archivi Generali può organizzare, previa autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti, mostre di manoscritti e di documenti.

Tra i documenti da esporre alla mostra possono essere compresi, previa autorizzazione del competente Ministero, manoscritti e documenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni od enti. Del ricevimento e consegna dei documenti da esporre nelle mostre è redatto atto verbale sottoscritto dai direttori delle Amministrazioni cedente e ricevente.

Le spese relative, gravano sul bilancio speciale di cui al D.L. 775/1937 concernente i fondi accreditati in favore degli Archivi Generali dello Stato.

Archivi locali.

Art. 23

Su proposta della Commissione degli Archivi Generali dello Stato, è consentita l'istituzione, per regio decreto, di Archivi locali nei comuni, nei monasteri e negli enti scientifici soggetti alla competenza degli Archivi Generali dello Stato.

Art. 24

Scopo degli Archivi locali è quello di accentrare e conservare documenti pubblici e privati riguardanti la storia locale.

Negli archivi locali si depositano tutti i documenti delle locali amministrazioni pubbliche e comunali precedenti all'ultimo cinquantennio.

Art. 25

È vietata, per qualsiasi motivo, l'esportazione di documenti depositati negli Archivi locali.

Art. 26

L'onere per la manutenzione degli Archivi locali è a carico delle rispettive Amministrazioni comunali in virtù di speciali accreditamenti annui stanziati nei propri bilanci debitamente approvati dal Prefetto, fatta eccezione degli oneri che vengono integralmente assunti dalle Chiese, monasteri, enti locali di diritto pubblico o privato, per eredità, donazione ecc.

Art. 27

Il Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti, su proposta della Commissione degli Archivi Generali dello Stato, può assumere impegni, sui fondi stanziati in favore degli Archivi Generali dello Stato, sino all'importo di drs. 20.000 destinate al potenziamento degli Archivi locali già funzionanti o in via di istituzione.

Art. 28

Alle dipendenze degli Archivi locali può essere istituita apposita sezione destinata ad accogliere oggetti storici, litografie, bandiere, armi, sigilli, stampe ecc.

Art. 29

Con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale e Culti e su proposta del Consiglio Comunale, è insediata presso ciascun Archivio locale apposita Commissione composta: *a)* dal locale Primate o dal suo legale sostituto, *b)* dal Sindaco, *c)* dal preside del ginnasio o dal direttore della scuola locale, *d)* da due studiosi locali. Inoltre, su proposta del Consiglio Comunale, è chiamato a far parte di detta commissione un membro in rappresentanza delle Chiese, monasteri, enti di diritto pubblico o privato, ecc. partecipanti all'erogazione delle spese necessarie al funzionamento degli Archivi locali.

La Commissione: *a)* Sovrintende all'intera attività dell'istituto, *b)* propone al Ministero la nomina del Direttore avente diritto a stipendio o meno, *c)* propone alla Commissione degli Archivi Generali dello Stato l'acquisto di documenti e manoscritti *d)* invia alla fine di ogni anno al Ministero e agli Archivi Generali dello Stato dettagliata relazione sull'attività svolta durante l'anno medesimo.

Il Presidente della Commissione è eletto dai membri di questa per un triennio. Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità di voti. Quando il Primate locale partecipa alla Commissione, questi è nominato Presidente di diritto.

Uno dei membri più giovani, nominato dal Presidente, espleta funzioni di segretario e cura la tenuta dei verbali da redigere su apposito registro, sottoscritti da tutti i membri presenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando i membri presenti superano quelli assenti.

Art. 30

A direttore dell'Archivio locale, avente o meno diritto a stipendio, è nominato con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti, un laureato in filosofia o in legge, ovvero uno studioso di storia locale.

La Direzione dell'Archivio locale può essere affidata, senza diritto a retribuzione ovvero con diritto a un compenso straordinario, a direttori di biblioteche locali o ad altri funzionari dell'istruzione pubblica.

Lo stipendio e il compenso supplementare per il Direttore è stabilito in misura compatibile alla disponibilità di fondi dell'istituto medesimo.

Art. 31

Il Direttore, avente o meno diritto allo stipendio, ha la responsabilità del buon funzionamento del servizio, della sicurezza e buona conservazione della documentazione ivi depositata, della biblioteca e degli oggetti ivi custoditi; cura la tenuta degli inventari e registri, cura la corrispondenza, corrispondendo in caso di necessità direttamente con le Autorità pubbliche. Il Sindaco può distaccare, in caso di necessità e senza diritto a retribuzione, un proprio dipendente con funzioni di scrivano addetto al funzionamento interno dell'Archivio locale.

In caso di impedimento o di assenza del direttore, questi è sostituito, per deliberazione del Presidente della Commissione, da uno dei suoi membri.

Art. 32

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, dell'Archivio locale, i manoscritti e i documenti sono presi in consegna dall'Amministrazione degli Archivi Generali dello Stato.

Archivio del Senato Ionico.

Art. 33

L'Archivio del Senato Ionico esistente a Corfù è posto alle dirette dipendenze degli Archivi Generali. Quale Direttore di questo è nominato con regio decreto un laureato in filosofia o in legge, conoscitore della lingua italiana, cultore di storia greca contemporanea, in grado di dimostrare le proprie capacità mediante pubblicazioni archivistiche.

Allo stesso può essere anche affidato l'incarico straordinario di sovrintendere ad altri Archivi locali dell'Eptaneso. Dal bilancio degli Archivi Generali dello Stato è concesso un accreditamento annuo sino a drs. 3.000 destinato alle spese di funzionamento dell'Archivio del Senato Ionico.

Art. 34

Su proposta del Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti, possono essere regolati, con regio decreto, questioni riguardanti l'applicazione della presente legge, il funzionamento interno degli Archivi Generali dello Stato e degli Archivi locali, nonché questioni inerenti alla disponibilità ed erogazione dei fondi all'uopo stanziati.

Disposizioni transitorie.

Art. 35

Per l'immediata applicazione della presente legge, la Commissione degli Archivi Generali dello Stato permane nella sua attuale composizione e in carica oltre la sua durata, entrando in vigore le relative disposizioni dell'art. 10 della presente legge a partire dal 1° giugno 1940.

Art. 36

Sono nulle le disposizioni delle leggi 380/1914 « sull'istituzione dell'Amministrazione degli Archivi Generali dello Stato », 1289/

1918 « sull'istituzione di un Archivio locale in Idra », 1331/1918 « sulle modificazioni di disposizioni della legge 444/1937 e sulle modifiche alla legge 380 del 13/18 novembre 1914 relativa all'istituzione dell'Amministrazione degli Archivi Generali dello Stato.

Art. 37

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Modificazioni alle disposizioni del D.L. 2027/1939 sul riordinamento degli archivi generali dello stato (30 aprile 1943).

Art. 1

Le disposizioni dell'art. del D.L. 2027/1939 «sul riordinamento degli Archivi Generali dello Stato» sono modificati come segue:

L'amministrazione pubblica istituita con la legge 380/1914 sotto il nome di « Archivi Generali dello Stato » è posta alle dipendenze del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti.

Essa si prefigge lo scopo di riunire tutti i documenti pubblici di contenuto storico anteriori all'ultimo cinquantennio e per quelli posteriori i documenti di indubbio valore storico non indispensabili all'espletamento dell'attività pubblica corrente.

Art. 2

Le disposizioni dell'art. 7 della stessa Legge sono modificate come segue:

Il personale degli Archivi Generali dello Stato è composto come segue: *a)* da un Direttore con grado e stipendio di direttore di II^a classe, promovibile dopo un triennio di servizio attivo al grado e stipendio di direttore di I^a classe *b)* da un Segretario con grado e stipendio di segretario di I^a classe, promovibile ogni triennio sino al grado e stipendio di capo sezione di I^a classe. Su proposta della Commissione degli Archivi Generali dello Stato, il Segretario in attività di servizio per almeno sette anni negli Archivi Generali dello Stato con grado e stipendio di capo sezione di II^a classe avente la qualifica di vice-direttore degli Archivi Generali dello Stato, è promosso al grado e stipendio di capo-sezione di I^a classe; *c)* da un Consegnatario d'archivio con grado e stipendio di segretario di I^a classe, promovibile ogni triennio sino al grado e

stipendio di capo sezione di II^a classe, *d)* da quattro Archivisti con grado e stipendio di scrivano di I^a classe promovibile ogni triennio sino al grado e stipendio di segretario di II^a classe. In favore di quest'ultimi, dopo dodici anni di servizio attivo di cui almeno cinque con il grado di segretario di II^a classe, è riconosciuto il diritto allo stipendio di segretario di I^a classe, *e)* da un dattilografo con grado e stipendio di scrivano di II^a classe promovibile ogni triennio sino al grado e stipendio di segretario di II^a classe *f)* da due uscieri con grado e stipendio di usciere di II^a classe promovibili ogni triennio al grado e stipendio di usciere di I^a classe *g)* da una inserviente o da un inserviente con grado e stipendio di usciere di III^a classe.

Art. 3

Il secondo paragrafo dell'art. 8 è modificato come segue: Il posto di Direttore degli Archivi Generali dello Stato può essere affidato, per decreto, ad un professore ordinario, straordinario o supplente di Università con diritto ad una retribuzione supplementare pari al quinto dello stipendio percepito per l'incarico principale.

A Consegnatario è nominato con il grado e stipendio stabilito all'art. 2, un insegnante, non di ruolo, in possesso di laurea in filosofia, impossibilitato ad esercitare funzioni didattiche a causa di trauma riportato durante l'ultima guerra che gli impedisca l'uso parziale o totale delle sue facoltà fonetiche.

Il Consegnatario cura l'ordine, conservazione e manutenzione dei documenti depositati negli Archivi Generali dello Stato, e sostituisce il Segretario, in caso di impedimenti o di assenze di questi a norma di quanto previsto dai commi *a)* e *b)* del terzo paragrafo dell'art. 9 del D. L. 2027/1939.

Art. 4

Il comma *e)* del paragrafo *a)* dell'art. 9 è modificata come segue:

c) Sull'accreditamento stanziato per acquisito di documenti egli può disporre sino a drs. 5.000 mensili dietro presentazione di rendiconto.

Art. 5

È fatto divieto a privati di vendere a privati o ad enti di diritto pubblico, documenti e manoscritti dell'epoca dell'Indipendenza ed anni seguenti.

Gli Archivi Generali dello Stato sono tenuti ad acquistare questi al prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla Commissione.

Il trasgressore, perseguibile a richiesta degli Archivi Generali dello Stato, è punito con la reclusione da un mese sino a cinque anni e con la penalità sino a dieci volte il prezzo del documento venduto.

Art. 6

I successori di notai non più in servizio sono tenuti a presentare al Direttore degli Archivi Generali dello Stato entro il termine di tre mesi dal giorno in cui assunsero la direzione dello studio notarile, denuncia degli atti o archivi che hanno ricevuto in consegna dal loro predecessore facendo speciale menzione per quelli aventi valore storico.

La disposizione precedente non vale per quelle città, sedi di archivi locali, alla direzione dei quali dovrà essere presentata la denuncia.

I trasgressori alle disposizioni di cui sopra soggiacciono alle disposizioni dell'art. 13, paragrafo 1 del D. L. 2927/39.

Art. 7

Nel bilancio del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti è stanziato annualmente in favore degli Archivi Generali dello Stato un accreditamento pari a drs. 1.000.000 da erogare a norma e con le modalità stabilite nell'art. 14 del D. L. 2027/1939.

Art. 8

L'ultimo paragrafo dell'art. 14 della stessa legge è modificata come segue:

Per le erogazioni sull'accreditamento annuo stanziato in favore degli Archivi Generali dello Stato, trattandosi di spese sino a drs. 40.000, è sufficiente l'autorizzazione del direttore, per spese eccedenti tale importo è necessaria l'autorizzazione della Commissione.

Art. 9

I fondi degli archivi soppressi o di archivi di enti scientifici e società patrie disciolte sono incorporati negli Archivi Generali dello Stato.

La distruzione di archivi ritenuti inutili appartenenti alle persone giuridiche di cui sopra è consentita solo dopo l'autorizzazione della Commissione degli Archivi Generali dello Stato.

Art. 10

Su proposta del Direttore degli Archivi Generali dello Stato e per decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti, possono essere adibiti, per la custodia dei fondi d'archivio, locali supplementari ubicati in edifici pubblici ovvero in edifici privati presi in affitto.

L'affitto degli edifici privati per uso di deposito di documenti d'archivio, è subordinato al parere del competente servizio edifici pubblici del Ministero delle Finanze a carico del quale è anche assunto l'onere relativo.

Art. 11

Il servizio chimico dello Stato e qualunque altra autorità competente, sono tenuti ad offrire agli Archivi Generali dello Stato qualsiasi istruzione scientifica o tecnica in relazione alla preservazione dei documenti.

Art. 12

A richiesta di enti scientifici e di studiosi greci o stranieri, e previa autorizzazione del direttore, gli Archivi Generali dello Stato possono rilasciare copie fotografiche di documenti. La relativa spesa è a carico del richiedente.

Art. 13

Il Direttore, entro il primo bimestre di ogni anno, deve sottoporre al Ministero una relazione sull'attività svolta dagli Archivi dello Stato nell'anno decorso.

Art. 14

Sono riportate in vigore le disposizioni della legge 1289/1918 « sull'istituzione di un archivio locale per l'isola di Ydra fatta eccezione di quelle stabilite nell'art. 12 della stessa legge.

Modificazioni di alcune disposizioni del D.L. 2027/1939 sul riordinamento del servizio degli archivi generali dello stato (10 gennaio 1944).

Art. 1

L'art. 27 del D. L. 2027/1939 «sul riordinamento degli Archivi dello Stato» è modificato come segue: Su proposta della Commissione degli Archivi Generali, il Ministro dell'Educazione Nazionale e dei Culti può disporre per il potenziamento degli Archivi locali già istituiti o in corso di istituzione, di qualsiasi somma stanziata, per gli Archivi Generali, nel bilancio del Ministero dell'Educazione Nazionale e dei Culti e nel conto speciale accreditato in favore degli Istituti di Magistero, Lettere e Belle Arti.

Art. 2

Il paragrafo *c)* dell'art. 7 del D. L. 2027/1939 e successiva modificazione apportata con il paragrafo *d)* dell'art. 2 della Legge 33/1943, è modificata come segue: da cinque Archivisti con grado e studio di scrivano di I^a classe, promovibili ogni triennio sino al grado e stipendio di segretario di II^a classe. A questi, dopo dodici anni complessivi di servizio attivo, di cui non meno di cinque anni con il grado di segretario di II^a classe, è conferito il grado e stipendio di segretario di I^a classe.

Atene, 10 gennaio 1944.

INDICE DEI NOMI DI LUOGO

- Agiro, 24.
Alefchimo, 24.
Argos, 15.
Argostoli, 11, 11, 24, 36-37.
Arne, 19.
Asso (castello nell'isola di Zante), 24.
Astros, 15.
Atene, 3, 5, 5, 6, 6, 16, 17, 20, 35, 41, 78.
Athos (monte), 11, 11.
Attica, 18.
Beozia, 18.
Butrinto, 24.
- Calchide, 10, 43.
Candia, 11, 43, 44, 45.
Canea, 43, 44.
Cefalonia, 11, 11, 17, 24, 25, 36, 37, 37.
Cerigo, 11, 24, 25, 40.
Chio, 10, 20, 42.
Cicliadi (isole), 20, 43.
Cidonia, 44.
Cipro, 33.
Corcira, 24.
Corfù, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33-36, 56.
Costantinopoli, 19, 20, 25, 43, 59.
Cozani, 10, 47.
- Creta (vedi anche: Candia, Canea), 9, 18, 33, 43, 44, 44, 45.
Crimea, 19.
Dodecaneso, 9.
Dimizana, 10, 48.
- Egeo (mare, isole, dipartimento), 15, 20, 24, 41, 42.
Epidauro, 15, 18, 20.
Epiro, 20, 46.
Eptaneso: v. Ionie (isole).
Eubea, 18, 43.
Focide, 18.
Francia, 5, 25, 30, 42, 43.
- Germania, 21.
Gortynia (vedi anche Dimizana), 10, 48.
Grabusa, 43.
Gran Bretagna, 42, 43.
Grecia, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 52, 53, 55, 80.
- Halepa, 43.
Hydra, 10, 41.
- Impero ottomano: v. Turchia.
Ionie (isole), 5, 11, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30, 35, 54.
Itaca, 11, 24, 25, 40.
Italia, 29, 43.

Janina, 10, 20, 47.
 Lesbo: v. Mitilene.
 Leucade: v. Santa Maura.
 Levante, 26, 27, 28, 30.
 Londra, 18, 20, 44.
 Mezzo, 24.
 Macedonia, 10, 48.
 Mitilene, 10.
 Morea: v. Peloponneso.
 Nasso, 10, 43.
 Oros, 24.
 Parga, 24, 31, 33, 34.
 Parigi, 19.
 Paxo, 11, 24, 25, 33, 40.
 Peloponneso, 10, 15, 19, 46, 48.
 Pireo, 18.
 Pisa, 20.
 Porta (e Sublime Porta): v. Turchia.
 Prevesa, 18, 24.
 Retimo, 43, 45.
 Rodi, 10, 42.
 Rumelia, 15.
 Russia, 25, 35, 42, 43, 45.
 Salonicco, 10, 10, 48.
 Samo, 9, 11, 42, 42.
 Sant'Angelo (castello nell'isola di Corfù), 24.
 Santa Maura, 11, 24, 25, 33, 38, 39, 40, 56.
 Sira, 10, 43.
 Smirne, 19.
 Spezia, 10, 41, 42.
 Sparta, 10, 48.
 Spinalonga, 43.
 Suda, 43.
 Trezene, 15, 16.
 Turchia (anche Impero ottomano, Porta e Sublime Porta): 15, 30, 33, 35, 42, 43, 44.
 Venezia, 9, 23, 27, 28, 32, 39, 44.
 Verria, 10, 48.
 Zante, 11, 11, 24, 25, 34, 36, 37, 37, 38.

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

Ali pasa, 42.
 Altavilla (famiglia), 32.
 ANDREADES ANDREA, 26, 30, 30.
 Animo Anastasio, 39.
 BACCHION EUGENIO, 26.
 Balbi Pietro, 39.
 Benaki, 20.
 Benvenuti Angelo, 18.
 BOUBOULIDIS FEDONOS, 37.
 Bowring John, 20.
 Byron George, 20.
 Cangellaris Costantino, 36.
 Capodistria Agostino, 3.
 Capodistria (famiglia), 6, 29, 35.
 Capodistria Giovanni, 35.
 Capodistria Giovanni Antonio, 3, 6, 18, 20.
 Carazzula (famiglia), 32.
 Cecchetti Bartolomeo, 29.
 CIAMPOLINI LUIGI, 3.
 Classopulo Stellio, 28.
 Coletti (Colettis) Giovanni, 19, 20.
 Colocotronis (famiglia), 19, 19, 20.
 Colocotronis Teodoro, 20.
 Conduriotis Giorgio, 41, 41.
 Conduriotis Lazzaro, 41, 41.
 COSTANTINIDIS COSTANTINO, 6.
 Costantino II, re di Grecia, 65, 74.
 DAMERINI GINO, 26.
 DA MOSTO ANDREA, 27, 44.
 DE GUBERNATIS ENRICO, 29, 29.
 DELVINIOTTI ALESSANDRO, 28, 28, 30, 31, 32, 32.
 Diamantis Costantino 56.
 Diedo Marc'Antonio, 39.
 D'ISTRIA DORA, 26.
 Donzelot Francois, 26.
 DRIAULT EDOUARD, 27, 44.
 DUDAN BRUNO, 26.
 EGIDI PIETRO, 29, 29, 30, 31, 32, 32.
 Fascardi Demetrio, 39.
 Flascopulo Stelio, 39.
 Giorgio I, re di Grecia, 4, 15, 16, 18.
 Giorgio II, re di Grecia, 75, 87.
 GRASSET SAINT-SAUVEUR ANDRÉ, 3, 30.
 GUÈZE RAOUL, 39.
 Hereti Maria, 56.
 Hozis, 19.
 Lanfranchi Luigi, 56.
 LAVAGNINI BRUNO, 4.
 LEGRAND EMILE, 27.
 LHÉRITIER MICHEL, 27, 44.
 LEVI CESARE AUGUSTO, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32.

- Linardo (famiglia), 32.
LUNZI ERMANN0, 26, 30, 30.
- MAKERA COSTANTINO, 39.
MANUSACAS MANUSACOS, 37.
Marcoran Anastasio, 28.
MARTON RAYMOND, 27.
Maurocordato Alessandro, 19, 19.
Metaxas Ioannis, 19.
MILLER WILLIAM, 27, 30, 30.
Morosini Francesco, 39, 44.
Morozzo della Rocca Raimondo, 44.
MUSTOXIDI ANDREA, 30, 30.
- Napoleone Buonaparte, 26.
- OLIVIER CLAUDE, 30, 30.
Ottone I, re di Grecia, 3, 15, 18, 19, 20.
- PAPPAS SPIRIDONE, 5.
Patrono Giorgio, 56.
PERNOD HENRY, 27.
Petit Louis, 18.
Petretin Antonio, 28.
Protopsaltis Emanuele, 6.
- Quartano Mattia, 28, 28.
- REICHMAN JAN, 17.
RICHARD MICHEL, 6.
Romano, 29.
- Sachellario Tommaso, 44.
SARIPOLOS NICOLA, 16.
STAMATIADOS E., 42.
Selmi Paolo, 56.
Sinan Mimar, 42.
- TERZETTI (TERTSETIS) GIORGIO, 20.
Theotochi Andrea, 28.
Theotochi (famiglia), 29, 35, 36.
Theotochi Marco, 35.
THOMADAKIS NICOLA, 6, 6, 9, 11, 30, 30, 31.
Tiepolo Maria Francesca, 56.
Tittoni Tommaso, 29.
TOPPING PETER, 4.
Tribolis (famiglia), 29.
- Usciakov Feodor, 25.
- Vagenas Epaminonda, 38.
VAIACO DICHEO, 34.
Varvaianis Dionigi, 38.
Venier Angiolo, 39.
Venizelos Eleuterio, 5.
Viviani Giuseppe, 29.
VLACHOYANNIS JANIS, 4, 4, 5, 19.
- Yatrakos (famiglia), 19, 19.
- ZAJACZKOWSKI ANANIAS, 17.
Zakythin0s Dionigi, 5, 6.
ZERLENTIS PERICLE, 19, 20.
ZOIS LEONIDA, 37, 37, 38.
Zorzi Giuseppe, 39.

A cura della direzione generale degli archivi di stato, ufficio studi e pubblicazioni, sono edite la collana «Pubblicazioni degli archivi di stato», la rivista quadrimestrale «Rassegna degli archivi di stato» e i «Quaderni della rassegna degli archivi di stato».

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

- I. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico del Principato. Inventario sommario*, Roma 1951, pp. xxxiii-290 (ristampa xerografica, 1966), L. 5000.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, I, Roma 1951, pp. xxix-413 (ristampa xerografica, 1966), L. 5000.
- III. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950, pp. lxxxiii-76, L. 1500.
- IV. ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del Principato vescovile. Inventario*, Roma 1951, pp. xxxii-243, L. 1500.
- V. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'archivio di stato*. I, Roma 1951, pp. xxiii-305, L. 1500.
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'archivio di stato*. II, Roma 1951, pp. 296, L. 1500.
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regesto della Cancelleria Aragonese di Napoli*, Napoli 1951, pp. xxii-343, L. 2500.
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Inventario sommario dell'archivio di stato*, Roma 1952, pp. xii-131, L. 1000.

- IX. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxiii-156, L. 1500.
- X. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxviii-526, L. 2000.
- XI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario. I. Archivio Sanseverino di Bisignano. Archivio Giudice Caracciolo*, Roma 1953, pp. xv-307, II edizione, Roma 1967, L. 4000.
- XII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del comune di Siena. Inventario*, Roma 1953, pp. xxx-234, L. 1500.
- XIII. ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense. Sezione « Casa e Stato »*. *Inventario*, Roma 1953, pp. li-318, L. 2500.
- XIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario, II. Archivio Caracciolo di Santo Bono. Archivio Caracciolo di Brienza. Archivio Masola di Trentola. Archivio Serra di Gerace, Archivio Carafa di Castel S. Lorenzo*, Roma 1954, pp. xi-295, II edizione, Roma 1967, L. 4000.
- XV. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Gli uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo. I. Procuratori del comune. Difensori dell'Avere, Tesoreria e Controllore di tesoreria. Inventario*, Roma 1954, pp. xlviii-202, L. 2000.
- XVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del comune dal 1530 al 1796. Catalogo-inventario*, Roma 1954, pp. xxiv-327, Tavv. 16, L. 4000.
- XVII. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, I, Roma 1954, pp. xviii-578, L. 3500.
- XVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, II, Roma 1955, pp. viii-547, L. 3000.
- XIX. ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. xxxi-321, L. 2200.
- XX. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956, pp. glxxvi-471, L. 5000.
- XXI. ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del comune di Perugia. Inventario*, Roma 1956, pp. xlii-474, tavv. 20, L. 4000.
- XXII. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte I, Roma 1956, pp. xxxiii-251, L. 2000.
- XXIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Le sale della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo*, Roma 1956, pp. xviii-163, tavv. 42, L. 4000.
- XXIV. UFFICIO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Vita mercantile italiana. Rassegna di documenti degli archivi di stato d'Italia* (in occasione del III Congresso internazionale degli archivi; Firenze, 25-29 settembre 1956), Roma 1956, pp. xix-117, tavv. 32, L. 2000.
- XXV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., I (secc. X-XII), Roma 1956, pp. 351, tavv. 11, L. 4000.
- XXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio di Balia. Inventario*, Roma 1957, pp. lxxxi-471, L. 5000.
- XXVII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., II (1200-1249), Roma 1957, pp. 298, tavv. 10, L. 4000.
- XXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, III, Roma 1957, pp. 558, L. 3000.
- XXIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., III (1250-1299), Roma 1957, pp. x-299, tavv. 15, L. 4000.
- XXX. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi dell'Umbria*, Roma 1957, pp. 202, tavv. 27, L. 2500.
- XXXI. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Dispacci degli Ambasciatori al Senato. Indice*, Roma 1959, pp. 408, L. 5000.

- XXXII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., IV (sec. XIV), Roma 1958, pp. 607, tavv. 20, L. 5000.
- XXXIII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., V (secc. XV-XVI), Roma 1958, pp. 617, tavv. 24, L. 5000.
- XXXIV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VI (secc. XVII-XX), Roma 1958, pp. 439, tavv. 19, L. 5000.
- XXXV. JOSEPH ALEXANDER VON HÜBNER, *La Monarchia austriaca dopo Villafrauca (Résumé de l'an 1859 dal « Journal », vol. XIV)*, a cura di MARIA CESSI DRUDI, Roma 1959, pp. VIII-184, L. 2000.
- XXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Appendice araldica*, Roma, pp. XII-281, L. 4000.
- XXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, I, Roma 1960, pp. LXXX-391, L. 5.000.
- XXXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, II, Roma 1962, pp. XI-199, tavv. 3, L. 5.000.
- XXXIX. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'archivio di stato*, I, Roma 1961, pp. 277, L. 3.000.
- XL. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, II, Roma 1962, pp. XGIX-511, L. 5.000.
- XLI. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte II, Roma 1961, pp. 254, L. 3.000.
- XLII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 26° (1257, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1961, pp. XLIX-232, L. 4.000.

- XLIII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, I, Roma 1961, pp. LVI-303, tavv. 22, L. 5.000.
- XLIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, II (in corso di stampa).
- XLV. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, I. Lombardia, Province parmensi, Province modenesi. Inventario*, Roma 1961, pp. XXVII-390, L. 4.000.
- XLVI. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, II. Romagna, Province dell'Emilia. Inventario*, Roma 1961, pp. XIII-377, L. 4.000.
- XLVII. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, III. Toscana, Umbria e Marche. Inventario*, Roma 1962, pp. XII-481, L. 4.000.
- XLVIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformazioni e provvigioni del Comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, Roma 1961, pp. XLVI-383, L. 5.000.
- XLIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VII. *Indice generale*, Roma 1962, pp. 387, L. 5.000.
- L. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, IV, Roma 1963, pp. 498, L. 5.000.
- LI. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'archivio di stato*, II, Roma 1963, pp. 185, L. 3.000.
- LII. ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Regesto del carteggio privato dei principi Elisa e Felice Baciocchi (1803-1814)*, Roma 1963, pp. 302, L. 5.000.
- LIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna, Reg. 27° (1258, primo semestre)*, a cura di UBALDO MORANDI, Roma 1963, pp. XLVIII-237, L. 4.000.
- LIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I regesti dell'archivio, I (aula III: capsule I-VII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1964, pp. LXVII-312, L. 5.000.

- LIV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Aspetti della Riforma cattolica e del Concilio di Trento*. Mostra documentaria. Catalogo a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1964, pp. 278, tavv. 32, L. 2.000.
- LVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, II (aula III: capsule VII-XXIII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1965, pp. LXIV-352, L. 5.000.
- LVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna*, Reg. 28^o (1258, secondo semestre), a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1965, pp. XLII-179, L. 4.000.
- LVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, III (aula II: capsule I-VII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte I: secc. XI-XV), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1966, p. xxiii-453, L. 6.000.
- LIX. ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Copialettere e corrispondenza gonzaghesca da Mantova e Paesi (28 novembre 1340-24 dicembre 1401)*. Indice, Roma 1959, pp. 303, L. 3.000.
- LX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*. IV (aula II: capsule VIII-XII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte II: sec. XVI), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1968, pp. xii-382, L. 6.000.
- LXI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Ragguagli borrominiani*. Mostra documentaria. Catalogo a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1968, pp. 386, tavv. 48, L. 5.000.
- LXII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866*, I. Inventari, Roma 1968, pp. xxiv-405, L. 3.000.
- LXIII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866*, II. Documenti, Roma 1968, pp. 436, L. 3.400.
- LXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio*, V (aula II: capsule XIII-XVII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte III: secc. XVII-XVIII - Schede di Professione: secc. XV-XVII), a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1969, pp. xii-103, L. 3.200.

- LXV. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA-ROMAGNA, *L'archivio storico del comune di Santarcangelo di Romagna*. Inventario, a cura di GIUSEPPE RABOTTI, Roma 1969, pp. 265, L. 2.200.
- LXVI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regia camera della Sommaria. I conti delle Università (1524-1807)*. Inventario, a cura di DORA MUSTO, Roma 1969, pp. 248, L. 1.650.
- LXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del comune di Siena detti della Biccherna*. Reg. 29^o (1259, primo semestre), a cura di SONIA FINESCHI, Roma 1969, pp. xxxvii-144, L. 1.400.
- LXVIII. *Archivi di « Giustizia e Libertà » (1915-1945)*. Inventario, a cura di COSTANZO CASUCCI, Roma 1969, pp. xix-259, L. 3.400.
- LXIX. RIGGARDO FILANGIERI, *Scritti di paleografia e di diplomatica, di archivistica e di erudizione*, Roma 1970, pp. xxxii-460, L. 3.000.
- LXX. *L'archivio arcivescovile di Siena*. Inventario, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1970, pp. xxxii-404, tavv. 4, L. 1.600.
- LXXI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Gli archivi del IV corpo d'esercito e di Roma capitale*. Inventario, a cura di RAUL GUÉZE e ANTONIO PAPA, Roma 1970, pp. xx-277, L. 1.700.

RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO
GIÀ NOTIZIE DEGLI ARCHIVI DI STATO

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale degli archivi di stato. Ufficio studi e pubblicazioni, Roma.

Direttore responsabile: Giulio Russo, direttore generale degli archivi di stato.

Comitato di redazione: Giovanni Antonelli, Elio Califano, Giorgio Costamagna, Elio Lodolini, Antonino Lombardo, Claudio Pavone, Antonio Saladino.

Segretaria di redazione: Maura Piccialuti.

QUADERNI DELLA
« RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO »

1. *Signoria, Dieci di Balìa, Otto di Pratica, Legazioni e Commissarie, missive e responsive. Inventario sommario*, a cura di MARGELLO DEL PIAZZO, Roma 1960, pp. 83, L. 500.
2. *L'archivio del Dipartimento della Stura nell'archivio di stato di Cuneo (1799-1814). Inventario*, a cura di GIOVANNI FORNASERI, Roma 1960, pp. 133, L. 500.
3. SALVATORE CARBONE, *Gli archivi francesi*, Roma 1960, pp. 127, L. 500.
4. ARNALDO D'ADDARIO, *L'organizzazione archivistica italiana al 1960*, Roma 1960, pp. 79, L. 500.
5. ELIO CALIFANO, *La fotoreproduzione dei documenti e il servizio microfilm negli archivi di stato italiani*, Roma 1960, pp. 80, L. 500.

6. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi storici dei comuni delle Marche*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1960, pp. 129, L. 500.
7. G. COSTAMAGNA-M. MAIRA-L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV)*, Roma 1960, pp. 107, L. 400.
8. LEONARDO MAZZOLDI, *L'archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, Roma 1961, pp. 103, L. 500.
9. ARMANDO LODOLINI, *Il cinquantenario del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per gli archivi di stato*, Roma 1961, pp. 81, L. 500.
10. ANTONINO LOMBARDO, *Guida delle fonti relative alla Sicilia esistenti negli archivi di stato per il periodo 1816-1860*, Roma 1961, pp. 53, L. 500.
11. BRUNO CASINI, *L'archivio del Dipartimento del Mediterraneo nell'archivio di stato di Livorno*, Roma 1961, pp. 98, L. 500.
12. BRUNO CASINI, *L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno (1550-1838)*, Roma 1962, pp. 182, L. 500.
13. VIRGILIO GIORDANO, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel Meridione d'Italia*, Roma 1962, pp. 219, L. 500.
14. CATELLO SALVATI, *L'Azienda e le altre Segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, pp. 125, L. 500.
15. GIUSEPPE PLESSI, *Lo stemmario Alidosi nell'archivio di stato di Bologna. Indice-Inventario*, Roma 1962, pp. 71, L. 500.
16. GIOVANNI MONGELLI, *L'archivio dell'Abbazia di Montevergine*, Roma 1962, pp. 182, L. 1.000.
17. UBALDO MORANDI, *I giurisdicenti dell'antico stato senese*, Roma 1962, pp. 78, L. 1.000.
18. RAFFAELE DE FELICE, *Guida per il servizio amministrativo contabile negli archivi di stato*, Roma 1962, pp. 106, L. 1.000.
19. BENEDETTO BENEDINI, *Il carteggio della Signoria di Firenze e dei Medici coi Gonzaga*, Roma 1962, pp. 43, L. 1.000.

20. GIUSEPPE RASPINI, *L'archivio vescovile di Fiesole*, Roma 1962, pp. 191, L. 1.000.
21. SALVATORE CARBONE, *Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio coi rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di Sanità esteri corrispondenti*, Roma 1962, pp. 92, L. 1.000.
22. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di GIULIO PRUNAI, Roma 1963, pp. 389, L. 1.000.
23. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Portovenere. Inventario*, Roma 1962, pp. 41, L. 1.000.
24. RENATO PERRELLA, *Bibliografia delle pubblicazioni italiane relative all'archivistica. Rassegna descrittiva e guida*, Roma 1963, pp. 207, L. 1.000.
25. FRANCESCO PERICOLI, *Titoli nobiliari pontifici riconosciuti in Italia*, Roma 1963, pp. 76, L. 1.000.
26. FAUSTO MANGINI, *Le carte di Andrea Costa conservate nella biblioteca comunale di Imola*, Roma 1964, pp. 267, L. 1.000.
27. ANNA MARIA CORBO, *L'archivio della Congregazione dell'Oratorio di Roma e l'archivio dell'Abbazia di S. Giovanni in Venere. Inventario*, Roma 1964, pp. LXXIV-234, L. 1.000.
28. DORA MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma 1965, pp. 115, tavv. 8, L. 1.000.
29. BRUNO CASINI, *Archivio della Comunità di Livorno*, Roma 1964, pp. 89, L. 1.000.
30. ORAZIO CURGURUTO, *Archivio dell'Intendenza di Catania (1818-1860). Inventario*, Roma 1964, pp. 86, L. 1.000.
31. PIETRO D'ANGIOLINI, *Ministero dell'Interno. Biografie (1861-1869)*, Roma 1964, pp. 249, L. 1.000.
32. PASQUALE DI CIGCO, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma 1964, pp. 128, tavv. 8, L. 1.000.
33. CATELLO SALVATI, *L'Archivio notarile di Benevento, 1401-1860 (Origini - formazione - consistenza)*, Roma 1964, pp. 137, L. 1.000.

34. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il carteggio « Medici-Este » dal secolo XV al 1531. Regesti delle lettere conservate negli archivi di stato di Firenze e Modena*, Roma 1964, pp. 156, L. 1.000.
35. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Monterosso a Mare*, Roma 1967, pp. 86, L. 1.500.
36. ELIO LODOLINI, *Problemi e soluzioni per la creazione di un archivio di stato (Ancona)*, Roma 1968, pp. 177, tavv. 9, L. 2.000.
37. ARNALDO D'ADDARIO, *Gli archivi del Regno dei Paesi Bassi*, Roma 1968, pp. 139, tavv. 4, L. 2.000.
38. ETTORE FALCONI, *Documenti di interesse italiano nella Repubblica popolare polacca. Premessa per una ricerca e un censimento archivistici*, Roma 1969, pp. 140, L. 1.750.
39. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il protocollo del carteggio della Signoria di Firenze (1459-1468)*, Roma 1969, pp. 273, L. 1.300.
40. GIOVANNI ZARRILLI, *La serie « Nápoles » delle « Secretarias provinciales » nell'archivio di Simancas. Documenti miscellanei*, Roma 1969, pp. 167, L. 2.100.

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Gli archivi di stato al 1952*, 2ª ediz., Roma 1954, pp. vii-750, L. 2.000.

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legislazione sugli archivi di stato*, Roma 1954, pp. 133, L. 450.

MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, pp. 415, L. 3.000.



*Finito di stampare
nello Stabilimento di Arti Grafiche
Fratelli Palombi in Roma
nel novembre 1970*



100